



COMUNE DI PERUGIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE
DEGLI ANIMALI E LA LORO CONVIVENZA CON I CITTADINI

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 57 del 08.04.2019
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 44 del 08.06.2020
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 62 del 26.06.2023

**Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria
Organi Istituzionali e Comunicazione**

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Competenze del Comune

TITOLO II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Ambito di applicazione

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 5 Obblighi dei detentori di animali
- Art. 6 Divieti e prescrizioni
- Art. 7 Abbandono di animali
- Art. 8 Avvelenamento di animali
- Art. 9 Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso
- Art. 10 Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 11 Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 12 Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l' utilizzo di animali
- Art. 13 Smarrimento, rinvenimento, affido
- Art. 14 Fuga, cattura, soppressione eutanasica
- Art. 15 Pet therapy
- Art. 16 Esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali
- Art. 17 Macellazione degli animali
- Art. 18 Inumazione di animali
- Art. 19 Destinazione di cibo per animali
- Art. 20 Scelte alimentari
- Art. 21 Associazioni animaliste e zoofile
- Art. 22 Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico
- Art. 23 Accesso ai giardini pubblici, parchi aree verdi
- Art. 24 Aree destinate a cani in libertà

TITOLO IV

CANI

- Art. 25 Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 26 Dimensione dei recinti
- Art. 27 Guinzaglio e museruola
- Art. 28 Cani liberi accuditi

- Art. 29 Raccolta deiezioni
Art. 30 Centri di addestramento, educazione
Art. 31 Adozione da canili e da privati cittadini, sterilizzazioni

TITOLO V

GATTI

- Art. 32 Definizione dei termini usati nel presente titolo
Art. 33 Tutela dei gatti liberi
Art. 34 Compiti dell' Azienda UsI
Art. 35 Cura delle colonie feline da parte dei gestori di colonia felina
Art. 36 Colonie feline
Art. 37 Alimentazione dei gatti

TITOLO VI

EQUINI

- Art. 38 Principi distintivi

TITOLO VII

AVIFAUNA, ANFIBI E RETTILI

- Art. 39 Detenzione dei volatili
Art. 40 Tutela dei volatili e della fauna selvatica

TITOLO VIII

AVIFAUNA, ANFIBI E RETTILI

- Art. 41 Detenzione di specie animali acquatiche
Art. 42 Divieti

TITOLO IX

ANIMALI ESOTICI

- Art. 43 Tutela degli animali esotici

TITOLO X

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 44 Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini scientifici e tecnologici

TITOLO XI

COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 45 Consulta Comunale per i diritti degli animali

Art. 45 bis / Garante per la tutela degli animali

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Sanzioni

Art. 47 Vigilanza

Art. 48 Incompatibilità ed abrogazione di norme

Art. 49 Norme transitorie

Art. 50 Soggetti competenti a valutare il benessere animale

Allegato A

Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici destinate a privati cittadini

Allegato B

Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre itineranti e criteri generali per la detenzione degli animali nei medesimi

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

1. Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.

3. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.

4. Il Comune, in base alla Legge Regionale 9 aprile 2015, n.11 come modificata dalla Legge Regionale del 17 agosto 2016 n.10 per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale a tutela degli animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.

5. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.

6. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

7. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.

8. Il Comune, in collaborazione con i servizi Veterinari della USL, il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia, l'Ordine dei Veterinari, le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.

9. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

10. Il Comune ai sensi della normativa vigente adotta i provvedimenti di competenza.

11. Il Comune, decorsi dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento provvede:

a) al controllo della regolarità amministrativa, gestionale e strutturale delle attività che prevedono il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, educazione e addestramento, importazione e custodia di animali;

b) al controllo sulla corretta detenzione degli animali e sul loro benessere con i Servizi Veterinari USL. Ai gestori delle strutture fuori norma, il Comune dispone una diffida con carattere di imperatività, ed esecutorietà non rinnovabile, tesa alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 90 giorni.

Nei casi di irregolarità strutturali, non potendo essere eseguiti lavori nelle porzioni ove insistono gli animali, la diffida è sempre seguita da provvedimenti di revoca dell'autorizzazione sanitaria, sgombero degli animali e chiusura totale o parziale delle strutture da regolarizzare.

c) Il Comune per motivi di sicurezza, di ordine pubblico e sanitari provvede con proprio provvedimento motivato al sequestro della struttura, alla revoca permanente dell'autorizzazione sanitaria, allo sgombero degli animali ed alla chiusura totale o parziale delle strutture che:

1) non adempiano alla regolarizzazione secondo i termini previsti nella diffida;

2) pur avendo adempiuto alla diffida, reiterino irregolarità nella detenzione degli animali, nella gestione o nei requisiti strutturali o sanitari minimi, accertate dai Servizi Veterinari USL, dal Comune o da altro organo di controllo o vigilanza.

12. Il Comune, ad eccezione delle attività di educazione e di addestramento, richiede preventivamente all'apertura di attività che prevedano il contatto diretto con animali come vendita, allevamento, importazione e custodia dei medesimi, un'adeguata fideiussione proporzionata al numero di animali detenuti e censiti annualmente. Tale fideiussione sarà utilizzabile dall'Amministrazione Comunale, ai fini del mantenimento e cura degli animali detenuti, nei casi in cui il gestore sia impossibilitato al mantenimento degli animali o sia privato a causa di provvedimenti amministrativi o giudiziari, della materiale disponibilità della struttura e/o degli animali. L'importo di tale fideiussione è successivamente individuato con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

Art. 2 - Competenze del Comune.

1. Le competenze del Comune sono quelle previste dall'art. 209 (Competenze dei Comuni) di cui alla Legge Regionale 9 aprile 2015, n.11 come modificata dalla Legge Regionale del 17 agosto 2016 n.10. In caso di animali vaganti diversi da quelli di affezione, nonché da quelli previsti dalla Legge Regionale n. 157 dell'11 febbraio 1992, senza identificazione per i quali non è possibile risalire al proprietario, il Comune provvede al trasferimento e successivo ricovero degli stessi presso idonea struttura dallo stesso individuata sostenendone gli oneri. Se questi animali restano non identificati, il Comune provvederà a reperire idonea finale sistemazione;

Ai fini dell'esercizio della tutela i Servizi Veterinari USL relativamente all'applicazione di terapie veterinarie, nonché al ricorso all'eutanasia per gli animali allo stato libero, seguono quanto indicato dalla Legge Regionale 9 aprile 2015 n. 11 come modificata dalla Legge Regionale 17 agosto 2016 n. 10, art. 210.

2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 il Comune esercita, in collaborazione con la Regione, la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

TITOLO II - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3- Definizioni.

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà, ad eccezione di quelli nocivi, di cui alla L. 157/1992 e successive modifiche.

Art. 4 - Ambito di applicazione.

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali.

1. Chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, fermi gli obblighi di cui all'art. 214 della Legge Regionale n.10 del 17 agosto 2016, il detentore dell'animale è tenuto a:

- a) iscriverlo all'anagrafe regionale se previsto dalla Legge;
- b) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito;
- c) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;

- d) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche e psicologiche;
 - e) consentirgli la possibilità di esercizio fisico, in relazione ai suoi bisogni fisiologici, etologici e psicologici, nel rispetto delle normative vigenti;
 - f) prendere ogni possibile ed adeguata precauzione per impedirne la fuga;
 - g) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
 - h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
 - i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie secondo quanto previsto dalle normative vigenti. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni di ogni tipo.
3. Relativamente agli animali di affezione per l'eutanasia, si fa riferimento all'art. 216 della Legge Regionale n.11 del 9 aprile 2015, così come modificato dalla successiva Legge Regionale 17 agosto 2016 n. 10, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
4. I proprietari di cani, entro venti giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate ai Servizi Veterinari USL. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

Art. 6 – Divieti e prescrizioni.

Fatti salvi i divieti e prescrizioni previsti dalla Legge Regionale, è vietato:

1. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
2. tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o tenere anche per periodi di tempo altri animali in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, ed isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
3. tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale;
4. lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione;
5. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario;
6. detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
7. addestrare ed educare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
8. addestrare animali appartenenti a specie selvatiche. Fanno eccezione rapaci da falconeria, per i quali esistono disposizioni specifiche legate alla normativa vigente;
9. utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali;
10. colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti tali da non creare alterazioni comportamentali;
11. trasportare gli animali in modo da esporre i soggetti trasportati a lesioni o sofferenze. I mezzi di trasporto devono avere caratteristiche tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e dalle possibilità di fuga e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animali trasportate;
12. condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o umana fatta eccezione per i cani di assistenza;

13. esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
14. lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione in condizioni tali da arrecare pregiudizio al loro benessere;
15. non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
16. trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo vano è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono state predisposte forme di areazione, recando pregiudizio al loro benessere, ferme restando le prescrizioni di cui al Codice della strada (art. 169);
17. mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
18. mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;
19. mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo. Questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
20. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite nell'Allegato A, fanno eccezione i rapaci da falconeria, per i quali esistono disposizioni specifiche legate alla normativa vigente;
21. È vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a Leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso;
22. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente Ufficio comunale. Tale dichiarazione, in copia, deve essere inviata al competente Ufficio comunale con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione;
23. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, nonché nel rispetto dell'art. 214 di cui alla L.R. 9 aprile 2015, n. 11, così come modificato dalla Legge Regionale 17 agosto 2016 n. 10, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato altresì impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente;
24. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce;
25. Sono vietate la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;
26. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, deve prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione, ad eccezione dell'uso terapeutico;
27. Le colle e le tavolette collanti per la cattura di topi e ratti possono essere impiegati di norma all'interno di strutture, edifici e abitazioni. All'esterno questi dispositivi possono essere impiegati solo con adeguate protezioni per la prevenzione e la cattura di organismi a cui non sono destinati;

28. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
29. È vietato detenere cani legati o a catena, o con qualsiasi strumento di costrizione simile così come previsto dall' art 218 della L.R. 17 agosto 2016 n. 10;
30. È fatto divieto di utilizzare immagini di animali in forma gratuitamente offensiva degli stessi nella esposizione di manifesti pubblici;
31. È vietato vendere animali ai minorenni;
32. È vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli, salvo quanto previsto dalla normativa regionale;
33. L'adeguatezza, il rispetto ed eventuali eccezioni a quanto previsto nel suddetto articolo è valutata di volta in volta dai Servizi veterinari USL in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.7 – Abbandono di animali.

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque abbia riportato condanne definitive per maltrattamento, uccisione di animali o provvedimento di sequestro e/o confisca di animali da parte dell'Autorità competente non può detenere animali a qualsiasi titolo in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 10/2016 (art.219 comma 12).

Art. 8 – Avvelenamento di animali.

Si richiamano gli art. 220-221-222-223-224-225-226-227-228 della L.R. 9 aprile 2015 n. 11.

Art.9 – Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri. Obbligo di soccorso.

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali di nuova costruzione o oggetto di rifacimento stradale dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune predispone appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata e installa apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali così come previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (Art.39).
2. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono provvedere a darne comunicazione ai Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, nonché all' Ufficio Comunale competente, almeno sessanta giorni prima dall'inizio previsto dei lavori. A tal fine l'Ufficio Comunale competente potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione, entro sessanta giorni, del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Dovrà altresì essere consentito al suddetto Ufficio, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.

Art. 10 – Divieto di accattonaggio con animali.

Si richiama l'art. 214, comma 2, lettera e della L.R. 9 aprile 2015 n. 11 così come modificata dalla L.R. 17 agosto 2016 n. 10.

Art.11- Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo:

a) di animali in luoghi pubblici, fatta eccezione dei soggetti autorizzati alla vendita nel rispetto della normativa sul benessere animale;

b) di cani non iscritti all'anagrafe canina.

2. La norma di cui al punto precedente, con riferimento alla cessione di animali, non si applica alle Associazioni animaliste ed ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo Regionale del Volontariato nella Sezione Animali o Ambiente), o ad altri soggetti istituzionali, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio Comunale competente.

Art. 12 – Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che comporti maltrattamento di animali (art. 214, comma 2, lett. d L.R. 9 aprile 2015 n. 11 così come modificata dalla L.R. 17 agosto 2016 n. 10);

Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante soggetti a quanto contenuto nell'Allegato B del presente Regolamento, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità e il benessere degli animali in esse impiegati ed alle manifestazioni senza scopo di lucro per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune, organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato od Onlus con finalità di protezione degli animali od altri soggetti istituzionali.

2. È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo che comporti maltrattamento.

3. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre quando comporti maltrattamento.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 13 – Smarrimento – Rinvenimento – Affidamento.

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 3 giorni al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo entro 24 ore al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale.

3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.

4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Art. 14 – Fuga, cattura, soppressione eutanasica.

1. La fuga di un animale potenzialmente pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio Comunale competente ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

2 Per quanto concerne la soppressione eutanasica si rimanda all'art.216 della L.R. 9 aprile 2015 n. 11 così come modificata dalla L.R. 17 agosto 2016 n. 10.

3. Le Aziende Unità Sanitarie locali provvedono alla soppressione di cani randagi e dei gatti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 216 della Legge Regionale 17 agosto 2016 n. 10. Nel caso di impossibilità alla cura per gravi motivi economici opportunamente documentati, può essere richiesto il supporto da parte di Associazioni protezionistiche di cui all'elenco regionale con l'eventuale possibilità di alienazione del soggetto, nel rispetto del benessere dello stesso.

Art. 15 – Pet therapy.

1. Si richiamano in merito gli art. 206 e 213 della L.R. 9 aprile 2015 n. 11 così come modificata dalla L.R. 17 agosto 2016 n. 10.

2. È possibile effettuare attività EAA e AAA presso la Sezione Rifugio del Canile Comunale o presso la Sezione Sanitaria del medesimo con i cani che hanno superato il periodo di isolamento. Negli IAA non è consentito l'impiego di animali che abbiano un'anamnesi di abbandono e/o maltrattamenti recenti, ivi compresi quelli ospitati nei Canili e nei Rifugi, a meno che non seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un medico veterinario esperto in comportamento animale (ai sensi del DM 26.11.2009) che può avvalersi di personale, anche volontario, adeguatamente formato – linee guida nazionali Rep. Attin. 60/csr del 25 marzo 2015 così come recepite dalla Regione Umbria.

3. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

4. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi nel rispetto di quanto previsto nel comma precedente.

Art. 16 – Esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole ed intemperie e provvisti regolarmente di acqua e di cibo.

3. Le attività commerciali ambulanti, inerenti alla vendita di animali sono consentite purché gli animali siano sempre riparati e mantenuti in condizioni tali da non pregiudicare il loro benessere degli animali.

4. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 5, al fine di evitare ai medesimi situazioni di stress o di sovraffollamento.

5. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.

6. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.

7. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti. In deroga a quanto sopra riportato, possono essere affidati a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad Associazioni protezionistiche di cui all'Elenco regionale, cuccioli di età inferiore ai due mesi se orfani di madre o per problemi di salute della madre, opportunamente certificati da un medico veterinario.

8. Il proprietario e il detentore, fermi restando i divieti previsti dalla normativa vigente in materia, non possono selezionare, incrociare e addestrare cani per esaltarne l'aggressività.

Art. 17 – Macellazione degli animali.

1. La macellazione di suini, per uso privato familiare, può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Regolamento 1099/2009.

2. La macellazione a domicilio dei bovini, degli ovi-caprini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 18 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito ai proprietari di animali da compagnia il sotterramento in terreni di loro proprietà, fatto salvo il rispetto degli obblighi in materia di anagrafe canina, ai sensi del Regolamento CE 1069/2009.

2. Il Comune può concedere, anche ai sensi della normativa regionale vigente, appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

Art. 19 – Destinazione di cibo per animali.

Le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, possono, nel rispetto della circolare Ministero Salute 0048134-P-28/12/2015, ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali residui delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi.

Art. 20 – Scelte alimentari.

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene garantita, a chiunque ne faccia richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali), oppure vegan (nessun prodotto di origine animale), così come previsto dalle Linee di indirizzo Nazionale del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica.

2. I bandi di gara per l'appalto di mense dovranno prevedere punteggi premianti ad iniziative rivolte alla sostituzione di prodotti di origine animali con prodotti vegetali ovvero alla formulazione di menu con un limitato apporto di prodotti animali e ad iniziative di formazione ed informazione rivolte a personale ed utenti sull'impatto ambientale provocato dagli allevamenti intensivi.

Art. 21 – Associazioni animaliste e zoofile.

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi Ambiente o Sanità degli appositi Registri Regionali, nonché gli altri Enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 22 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico.

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico, in tutte le sedi istituzionali e in tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.

2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, di museruola; tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

4. I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo o in un trasportino. I gatti se sono alloggiati in un trasportino.

6. Ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.

7. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

Art. 23 - Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi, aree verdi attrezzate.

2. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I cani valutati a rischio potenziale elevato dal Servizio veterinario (morsicatore 2 morsicatore 3, DGR1360/2010) devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e museruola.

3. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

4. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Art. 24-Aree destinate ai cani in libertà.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette Aree può essere affidata alle Associazioni animaliste di cui all'articolo 21.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

3. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area, è fatto obbligo ai proprietari/conducenti dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione (Art. 26 Regolamento di Polizia Urbana).

4. Nelle suddette aree:

- I conduttori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dei cani e rispondono sia civilmente sia penalmente, di eventuale danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso (Ordinanza Ministeriale del 06/08/2013 contingibile ed urgente per la *Tutela e l'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e ss.mm.ii*).
- I minori al di sotto di anni 15 possono avere accesso alle aree solo se accompagnati da un adulto.
- Non è consentito introdurre cibo e giocattoli che possono causare "rivalità" tra animali.
- Non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate.
- Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica.
- In tutta l'area è vietato svolgere attività di addestramento cani o utilizzi diversi, per salvaguardare la finalità dell'area medesima, permettendone una fruizione completa.
- È vietato l'accesso di femmine di cani di qualsiasi razza durante il periodo dell'estro
- Il personale del Servizio Veterinario dell'USL e/o Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale hanno libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Titolo IV – CANI

Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo articolo 26.
2. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane ospitato.
3. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
4. È vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendano impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

Art. 26 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
3. Tali dimensioni non si applicano ai recinti e ai box per la detenzione temporanea dei cani e a quelli adibiti all'osservazione sanitaria degli stessi (canili sanitari e pensioni), né ai rifugi, per i quali si rimanda alle dimensioni previste dalla legislazione regionale.

Art. 27 - Guinzaglio e museruola.

1. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
2. Nelle aree appositamente attrezzate e nelle proprietà private i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

3. I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

Art. 28 – Cani liberi accuditi.

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune riconosce e promuove la figura del cane di quartiere.

2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere, vengono definite concordemente entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dal Comune e dal Servizio Veterinario delle Aziende USL territorialmente competenti, in accordo con le Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio. Tali Associazioni, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani di quartiere, propongono all'Ufficio Comunale competente ed al Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente per il parere tecnico, il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volta a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento: somministrazione di alimenti e pulizia del ricovero.

3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio veterinario suddetto o da un medico veterinario indicato dalle Associazioni di volontariato animalista sopraccitate.

4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune competente che si assume l'onere della responsabilità della proprietà del cane e del mantenimento dell'animale e muniti di una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente i dati relativi al Comune (recapito telefonico) e al privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.

Art. 29 – Raccolta deiezioni.

Si richiamano le disposizioni in materia di cui al Vigente Regolamento di Polizia Urbana. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

Art. 30 – Centri di addestramento-educazione.

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani ai sensi della legislazione regionale, deve presentare richiesta al Sindaco per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole del Servizio Veterinario.

2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e a rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

Art. 31 – Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione.

1. L'Ufficio Comunale competente autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati presso il Canile Comunale o convenzionato o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Umbria.

Titolo V – GATTI

Art. 32 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. Per "gatto libero" si intende un gatto vagante nel territorio non riconducibile ad un proprietario o detentore.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di almeno cinque gatti adulti, di entrambi i sessi, in età riproduttiva, che vive in libertà legato stabilmente con un territorio. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello predisposti dall' Ufficio Comunale Competente in collaborazione con U.S.L.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gestore di colonia felina".
4. La colonia felina è individuata in aree pubbliche o aperte al pubblico di centri abitati ed è accudita ed alimentata, al di fuori di una proprietà privata, da Associazioni di volontariato per la protezione degli animali, o da singoli cittadini, individuati quali responsabili della colonia stessa.

Art. 33 - Tutela dei gatti liberi.

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 34 - Compiti dell'Azienda USL.

1. L'Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli almeno due giorni dopo l'intervento anche tramite Gestori di colonia felina e Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.
2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono, in particolare:
 - a) all'inserimento di apposito microchip in ogni animale di affezione di cui all'articolo 219 della L.R.10/2016 e all'iscrizione dell'animale stesso all'anagrafe regionale di cui al medesimo articolo 219 della L.R. 10/2016;
 - b) all'aggiornamento dell'anagrafe regionale informatizzata degli animali d'affezione di cui alla lettera a);
 - c) all' identificazione, sterilizzazione e cura dei gatti appartenenti alle colonie feline;
 - d) a partecipare ad iniziative di informazione e promozione sulle materie di cui al presente Capo, anche in collaborazione con la Regione, i comuni singoli o associati e le Associazioni di volontariato;
 - e) a collaborare con i comuni singoli o associati nel censimento delle colonie feline, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato;
 - f) alla soppressione dei gatti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 216 della L.R.10/2016;
 - g) al servizio di reperibilità e pronto soccorso veterinario per animali di affezione feriti o incidentati, anche in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia;
 - h) all'erogazione delle prestazioni di primo e di secondo livello di cui all'articolo 219 quinquies della L.R.10/2016;
 - i) alla collaborazione nella redazione e nell'attuazione del Piano e del programma di cui all'articolo 211 L.R.10/2016).
2. Le funzioni e le attività di cui al presente articolo sono svolte da apposita unità organizzativa delle aziende unità sanitarie locali.

Art. 35 - Cura delle colonie feline da parte dei gestori di colonia felina.

1. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, in qualità di Gestori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende diventare gestore di una colonia felina, sia esso privato cittadino, che appartenente ad Associazioni di volontariato iscritte all'elenco di cui all'art 212 della LR 11/2015 e smi, deve aver frequentato specifico corso di formazione, organizzato dal Comune e dalla ASL, ed aver

superato l'esame finale. Chi possiede tale requisito deve inoltrare apposita richiesta al Comune per il tramite del Servizio veterinario ASL, che formulerà il parere e lo rinvierà al competente ufficio comunale per il rilascio di apposita attestazione.

3. Al gestore di colonia felina è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat al di fuori di proprietà privata (art.207 L.R.10/2016) nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata da gestori di colonie feline o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36 - Colonie feline.

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL, competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio Comunale competente, con le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 37 - Alimentazione dei gatti.

I gestori di colonia felina sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua

TITOLO VI – EQUINI

Art. 38 -Principi distintivi.

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione solo se classificato come non DPA (non destinato alla produzione di alimenti).

2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo adeguato al mantenimento del loro stato di salute.

3. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.

4. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta o in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.

5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei

box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.

6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.

7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti "vizi di stalla" - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, è vietato l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).

10. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.

11. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;

c) il Servizio Veterinario Azienda Usl abbia constatato lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Titolo VII – AVIFAUNA, ANFIBI E RETTILI

Art. 39 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Gli spazi e le modalità di detenzione dei volatili da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti in viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 40 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica

1. È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e Rondone e di qualunque altro uccello. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (dal 15 febbraio al 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia* domestica, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero (R.P.U. vigente).

- è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali (R.P.U. vigente).

3. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

4. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio Comunale.

5. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio sopracitato per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

6. È vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.

7. È vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.

8. È vietato utilizzare diserbanti e/o disseccanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.

9. È vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio

10. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:

a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi

b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili

c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, così come recepita dalla L.R. 17 maggio 94 n.14

d) tutti i crostacei di specie autoctone;

e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.

11. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 10, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio Comunale competente.

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 41- Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.

Art. 42 – Divieti.

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui all'Allegato A del presente Regolamento;
- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei in acqua.

Titolo IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 43 – Tutela degli animali esotici.

1. Per animali esotici si intendono animali esotici le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.

3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.

5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.

6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.

8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.

9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.

10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.

11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.

13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:

a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all' allevamento per il commercio ed al commercio;

b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone. Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo essere mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.

14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Titolo X - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 44 – Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali.

1. Su tutto il territorio comunale vengono incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi sostitutivi al modello animale, come già espresso nel Decreto nazionale e nella Direttiva europea legiferanti in materia, contribuendo anche economicamente allo sviluppo e alla convalida degli stessi tramite il 30% dei fondi destinati alla ricerca e scienza e istituendo almeno un corso di formazione all'anno nelle 3R all'interno di Università e Centri di ricerca presenti nel territorio Comunale. Il Comune sostiene e patrocina le iniziative scientifiche di innovazione della didattica finalizzate a ridurre l'impiego di animali e ad aumentare l'efficacia della didattica stessa, anche attraverso la ricostruzione, tramite stampa 3D, di organismi interi, organi e apparati da impiegare come simulatori per le pratiche medico-veterinarie.

Il Comune si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento di animali per fini sperimentali, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in Centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi e non autorizzando l'apertura di nuovi stabilimenti allevatori e fornitori di animali da utilizzare per fini scientifici.

2. Il Comune incoraggia iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione dei comuni limitrofi. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione, possono essere consegnati, in seguito a loro esplicita richiesta, a rappresentanti di Associazioni per la protezione degli animali comprese le guardie ecologiche volontarie, guardie zoofile e di protezione ambientale.

3. Al fine di attuare il comma 1, la composizione dell'Organismo preposto al benessere degli animali da laboratorio (OPBA) previsto dal Decreto 26/2014, è già definita dal competente Ministero della Salute.

Titolo XI – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 45 - Consulta Comunale per i Diritti degli Animali.

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento. A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:

a. Il Sindaco o suo Delegato;

b. Un rappresentante del Servizio Veterinario – Sanità animale;

c. Un rappresentante del Servizio Veterinario –Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche;

d. Un rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari, Dipartimento Medicina Veterinaria;

e. Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale;

- f. Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e regionale;
 - g. Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste;
 - h. Un rappresentante dell'Ufficio Comunale Competente.
2. La Consulta di cui sopra, ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 45bis - Garante per la Tutela degli Animali

1. Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori richiamati agli articoli 1 e 4, il Comune può istituire, con nomina del Sindaco, la figura indipendente del "Garante per la tutela degli animali", tra personalità che si siano distinte nell'affermazione dei principi ai quali si ispira il presente Regolamento
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il Garante ha, in particolare, le funzioni di:
 - a) monitoraggio sulla corretta applicazione sul territorio cittadino, da parte degli organi deputati, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela degli animali, ed in particolare del presente Regolamento, il loro benessere e la sicurezza urbana derivante da una loro corretta gestione;
 - b) promozione di linee guida per lo sviluppo di azioni e politiche finalizzate alla tutela degli animali;
 - d) segnalazione alla Giunta Comunale circa l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali, locali o dell'Unione Europea;
 - e) incoraggiare gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovere iniziative per la tutela e cura delle specie animali;
 - ff) promozione di linee guida per la comunicazione e sensibilizzazione per educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, per prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivare le adozioni degli animali abbandonati;
 - g) promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, locali, dell'Unione Europea ed internazionali con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
 - h) promozione e supporto all'attuazione di linee guida in materia di prevenzione degli abusi sugli animali e di controlli sul territorio svolti dalla Polizia Locale, dal Dipartimento Veterinario della ASL 1, dalle guardie eco-zoofile, o da altre organizzazioni, Associazioni o enti legittimati dalle norme vigenti;
 - i) raccordo e interazione con le Associazioni attive nel campo della protezione animale, dalle quali raccoglie proposte e suggerimenti;
 - j) ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
 - k) segnalare all'Autorità competente in caso di violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali, al loro benessere e alla sicurezza urbana derivante dalla loro corretta gestione;
 - l) promuovere e sostenere iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e formulare proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
 - m) individuare nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
 - n) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell'A.S.L., agli organi di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Zoofile e a tutti gli altri Enti preposti;
 - o) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio di collaboratori e di altro personale ritenuto utile, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentrazione di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale, e relazionare alla Giunta Comunale e agli organi competenti;

p) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali.

4. Per le proprie attività il Garante ha la facoltà di avvalersi dell'Ufficio Tutela Diritti Animali e della Consulta Comunale per la Tutela degli Animali e, per le attività di vigilanza e controllo, delle guardie zoofile e di tutte le altre Autorità preposte.

5. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi inoltre, previa intesa, dei servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale

6. Il Garante ha facoltà di accedere agli atti amministrativi, interni al Comune di Perugia, riguardanti, a qualsiasi titolo, le specie animali presenti, anche solo temporaneamente, sul territorio comunale. Riceve inoltre da parte dei settori competenti, la programmazione annuale degli interventi, inerente le problematiche degli animali sul territorio, comprese le modalità con cui i settori competenti intendono operare negli interventi di disinfestazione resisi necessari da finalità di salute e igiene pubbliche e nelle operazioni periodiche di potatura e di manutenzione del verde all'interno di parchi, giardini e, in generale, dovunque sia stata rilevata o sia possibile la presenza di animali, salvo che per interventi urgenti volti a tutelare l'incolumità pubblica.

7. Il Garante ha la facoltà, per conto dell'Amministrazione Comunale di Perugia, di denuncia, nonché di costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati previsti e punti dal titolo IX bis (art. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 544 sexies) nonché dall'art. 500, 638, 672, 727, 727 bis e 733 bis Codice Penale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme statutarie comunali, nei procedimenti penali per reati contro gli animali commessi nel territorio comunale.

8. Il Servizio Veterinario della ASL comunicherà al Garante, con periodicità semestrale, i dati relativi alle eutanassie di animali ritenuti pericolosi e/o aggressivi, praticate dagli ambulatori Veterinari presenti sul territorio comunale e dalla ASL stessa, i dati relativi agli interventi di accalappiamento di cani vaganti, il numero di cani in entrata e in uscita, riferiti alla struttura Canile Comunale.

9. Il Garante presenta al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione annuale sull'attività svolta. La relazione annuale del Garante è oggetto di deliberazione di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale di presa d'atto ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

10. L'attività del Garante non comporta alcun costo al Comune di Perugia.

Titolo XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Sanzioni.

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono contestate dagli Organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla L. 24/11/81 n. 689 e ss.mm.ii. e sono punite, ai sensi dell'Art. 7/bis del D.Lgs 267/2000, con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

2. Chiunque commette una violazione degli articoli 6-7-8-12-13-17-39-40-41 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro da 75,00 a 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

3. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio comunale competente anche in collaborazione con altri uffici dell'Amministrazione comunale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare periodicamente campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, Associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente regolamento affluiscono nel capitolo destinato al finanziamento dell'Ufficio Diritti Animali Comunale.

5. Per i tutti i compiti di propria competenza, il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di buon trattamento degli animali. La gestione dei servizi di competenza dei comuni deve essere concessa in convenzione al richiedente che maggiormente assicura qualità e garanzie di benessere degli animali, senza considerazione del criterio del minor costo. La gestione di tali servizi deve essere affidata prioritariamente alle Associazioni animaliste, preferibilmente operanti da più di due anni nell'ambito territoriale di competenza del Comune appaltatore.

Art. 47- Vigilanza.

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato, Servizi Veterinari ASL, Polizia Provinciale, Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato.

Art. 48-Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

Art. 49-Norme transitorie.

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 17-28-40-43.

2. Le previsioni dell'articolo 21 comma 2 e 3 sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 50 - Soggetti competenti a valutare il benessere animale.

I soggetti chiamati a vigilare sul rispetto del presente Regolamento, qualora sospettino casi di maltrattamento o violazioni, che comportino il mancato rispetto del benessere degli animali, possono interpellare il servizio veterinario USL.

ALLEGATO A

Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici destinate a privati cittadini.

UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi: sono da preferire rami naturali (pero, melo, salice) di diametro variabile rispetto a trespoli di plastica. Il numero di individui ospitati deve essere congruo alle dimensioni della gabbia e/o voliera. Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente, ad esclusione delle specie i cui soggetti vivono solitari che vanno tenuti in coppia solo a fini riproduttivi. Si dovrà altresì evitare un sovraffollamento degli individui detenuti.

La gabbia/voliera deve essere costruita con materiali atossici, resistente e facile da pulire.

Si deve garantire:

- a) che le gabbie e/o voliere siano strutturate e posizionate correttamente, rispecchiando quelle che sono le necessità fisiologiche ed etologiche della specie ospitata; non dovranno essere totalmente esposte al sole presentando quindi delle zone di ombra;
- b) che le voliere esterne accolgano solo specie adatte o adattate alle condizioni climatiche del posto;
- c) Un' adeguata pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne dell'ambiente esterno; il fondo dovrà essere grigliato onde agevolare la pulizia ed evitare il contatto diretto con le feci tuttavia, al fine di evitare possibili lesioni, potrà essere costituito da materiale plastico simil prato facilmente lavabile;

- d) un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;
- e) disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono;
- f) un corretto arricchimento ambientale, in relazione alle necessità della specie, inserendo rami, giochi e posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili e tane/rifugio che consentano a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.

È fatto divieto di:

- a) allevare e commercializzare individui "svezzati a mano", salvo che per ragioni mediche e/o forza maggiore: nel qual caso un Medico Veterinario deve redigere un Certificato che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale Certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri; fanno eccezione rapaci da falconeria, per i quali esistono disposizioni specifiche legate alla legislazione vigente in materia.
- b) allevare e commercializzare individui senza certificazioni e atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza;
- c) far vivere in solitudine volatili con indole sociale;
- d) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione e comunque durante l'inverno specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- e) tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua;
- f) strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche: nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un Medico Veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale Certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
- g) utilizzare gabbie tonde o di dimensioni ridotte;
- h) condurre gli animali in spazi pubblici o luoghi aperti al pubblico salvo eventuali deroghe per il trasporto a mostre, fiere, gare o strutture veterinarie o parere positivo certificato da parte di un Medico Veterinario esperto del settore;
- i) mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo, eccezionalmente in casi particolari, diversa prescrizione formulata per iscritto dal Medico Veterinario, il quale dovrà indicare la motivazione anche relativamente ai rischi per la salute dell'animale, con la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione. Fanno eccezione Rapaci da falconeria, per i quali esistono disposizioni specifiche legate alla Legislazione vigente.
- l) rilasciare volatili in natura, anche in occasione di Cerimonie o Feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.

PSITTACIFORMI:

La gabbia, preferibilmente sviluppata orizzontalmente, deve presentare dimensioni minime specie-specifiche, in relazione alle dimensioni e al numero degli animali ospitati, alla loro attitudine al volo nonché all'apertura alare; non deve comunque presentare dimensioni inferiori ai 60 x 50 x 40 cm di altezza, adatte ad ospitare una sola coppia di Ondulati (*Melopsittacus undulatus*) o di Inseparabili (*Agapornis* spp.).

Per una coppia di Calopsitte (*Nymphicus hollandicus*), la gabbia non deve presentare dimensioni inferiori a 80 x 50 x 50 cm di altezza.

Per Pappagalli di taglia media e taglia grande si deve provvedere ad aumentare la dimensione complessiva della gabbia che dovrà avere profondità e altezza pari al doppio della loro apertura alare e lunghezza pari al quadruplo.

Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente. Si dovrà altresì evitare un sovraffollamento degli individui detenuti: a tal fine, per ogni altro esemplare aggiunto, le dimensioni della gabbia dovranno essere aumentate di 1/3.

È vietata la detenzione permanente in gabbia, garantendo ai volatili un'area esterna alla medesima dove possano espletare i loro comportamenti fisiologici, salvo per tutte quelle situazioni in cui sia potenzialmente a rischio l'incolumità dell'animale stesso.

PASSERIFORMI:

La gabbia, preferibilmente sviluppata orizzontalmente, deve presentare dimensioni minime specie-specifiche, in relazione alle dimensioni e al numero degli animali ospitati, alla loro attitudine al volo nonché all'apertura alare; non deve comunque presentare dimensioni inferiori ai 60 x 50 x 40 cm di altezza, adatte ad ospitare una sola coppia di Canarini ed Esotici domestici (Diamante mandarino, Diamante di Gould, Passero del Giappone, Padra) e dimensioni non inferiori a 120 x 40 x 50 cm di altezza per quelle specie più attive. Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente. Si dovrà altresì evitare un sovraffollamento degli individui detenuti: a tal fine, per ogni altro esemplare aggiunto, le dimensioni della gabbia dovranno essere aumentate di 1/3. È possibile altresì alloggiarli all'esterno in voliere, opportunamente riparate da correnti d'aria eccessive e sole diretto.

RAPACI DA FALCONERIA:

Si distinguono in:

Rapaci notturni (Allocco, Gufo reale, Civetta, Assiolo, Barbagianni) e Rapaci diurni (Falco pellegrino, Gheppio, Lodolaio, Falco lunario e loro ibridi; Poiana di Harris, Astore, Sparviere, Falco pescatore). Tutti gli esemplari devono avere certificazione CITES.

È opportuno, con l'acquisizione di relativo permesso, in relazione alla specie, alla stagione e al momento fisiologico dell'animale, la possibilità di volare quotidianamente all'esterno della voliera/falconiera per un numero di ore sufficienti a svolgere tale attività.)

In conformità alle vigenti normative (Legge 157/92) e per garantire la tutela della fauna selvatica, in particolare durante la fase di migrazione e riproduzione o dipendenza dei piccoli dai genitori, l'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte della Provincia e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica.

Per l'alimentazione si deve provvedere alla somministrazione di prede già morte.

Il contatto con l'uomo è fondamentale per un corretto addestramento dell'animale. Per i Rapaci da falconeria è consentito l'utilizzo di: geti (stringhe in cuoio o altro materiale non abrasivo che vengono applicate alla regione del tarso del rapace - preferibilmente geti con braccialetto), la lunga (corda collegata ai geti per mezzo di una girella la cui funzione è quella di impedire la fuga del rapace : per un Rapace di medie dimensioni la lunghezza deve essere proporzionata alla taglia e tale da permettere all'animale di salire agevolmente sul blocco e di scendere nell'acqua per bagnarsi), la girella (impedisce che il rapace si attorcigli su geti e lunga quando messo al blocco o tenuto sul pugno), il cappuccio (in pelle o cuoio, ha lo scopo di tranquillizzare il rapace durante il trasporto o in situazioni stressanti).Le voliere e falconiere differiscono per dimensioni e caratteristiche in relazione alla specie ospitata, all'attitudine dell'animale e dalla tecnica di allevamento: devono presentare comunque dimensioni sufficienti minime di di 2,0 x 2,5 x 2 m di altezza per singolo individuo di medie dimensioni, essere realizzate con materiale resistente e facilmente lavabile e presentare il fondo in cemento o costituito di materiale drenante (ciottoli) o facilmente rimovibile. Deve essere garantita una corretta aerazione e al contempo la protezione da correnti d'aria eccessive (in relazione alla specie e alla stagione) oltre a un numero sufficiente di nascondigli e punti di abbeverata, proporzionato agli individui stabulati. La corretta stabulazione può avvenire mediante utilizzo di blocchi o pertica curva al quale il falco può essere legato con la lunga (attaccata ad un anello metallico ancorato alla base del blocco stesso); su entrambe le tipologie di posatoio deve essere prevista la presenza di erba sintetica o altro materiale atraumatico che al contempo garantisca il corretto appoggio del piede. Ulteriore struttura può essere la pertica alta di altezza proporzionata alla taglia dell'animale, ma tale comunque da non procurare lesioni a chi accudisce l'animale. In ogni caso, se più individui occupano la stessa voliera/falconiera, dovranno essere posti ad una distanza tale da impedire aggressioni reciproche.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime delle gabbie e le seguenti prescrizioni per le ulteriori Specie di uccelli (Tra parentesi il numero massimo di esemplari; per esemplari in più, occorre aumentare in proporzione):

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi, Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta.

Falchi (2- 5) Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi

MAMMIFERI: conigli, cavie, cincillà, furetti, ratti, topi e piccoli roditori, cani della prateria, citelli, scoiattoli

Disposizioni generali:

1. È vietato il taglio dei denti incisivi fatto salvo interventi di carattere medico veterinario adeguatamente motivati;

2. È vietato detenere permanentemente conigli, cavie, cincillà, furetti e ratti in gabbie chiuse e in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare;

3. Sono vietate le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro, salvo per le specie potenzialmente evasive e di dimensioni ridotte (topi e piccoli roditori). I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di superfici che possano provocare danni all'animale stesso e sono vietate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico (lettiere in carta prive di additivi chimici e profumi, fieno, paglia) e sostituito all'occorrenza.

4. Si dovrà garantire un'area esterna alla gabbia dove gli animali possano espletare i loro comportamenti fisiologici, salvo per le specie e per tutte quelle situazioni in cui sia potenzialmente a rischio l'incolumità dell'animale stesso;

5. All'interno della gabbia o nell'area esterna deve essere garantita, secondo le necessità della specie, la presenza di una cassetta dei bisogni con lettiera appropriata e confortevole;

6. È consentito il trasporto di tali animali solo con il trasportino, la gabbia o comunque con altro mezzo idoneo che ne tuteli l'incolumità e ne impedisca la fuga;

7. I possessori degli animali di cui al precedente Comma 2, oltre a Topi, piccoli Roditori, Cani della prateria, Citelli, devono:

a) riprodurre il più fedelmente possibile, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie. Cibo e acqua, come anche un adeguato arricchimento ambientale e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista, dovranno essere disponibili secondo le esigenze della specie e in proporzione agli individui ospitati;

b) sottoporre gli animali a visite veterinarie periodiche al fine di garantirne il benessere e il buono stato di salute;

c) essere in possesso delle dovute documentazioni per la detenzione dell'animale, compresi ove necessario, libretti vaccinali correttamente compilati. Per le specie per le quali è prevista, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio CITES;

d) iscrizione all'anagrafe nazionale secondo le disposizioni di legge per quelle specie che lo richiedono;

e) ove gli animali abbiano libero accesso a giardini, terrazzi o balconi, provvedere ad attuare tutte le precauzioni ed eventuali recinzioni idonee, al fine di non consentire l'allontanamento o la fuga dall'ambiente domestico degli animali.

Coniglio (*Oryctolagus cuniculus*):

La gabbia, per una coppia di Conigli, deve avere una lunghezza minima di 100 x 54 x 44 cm, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. Lo spazio a disposizione deve essere proporzionato al numero di individui ospitati. La gabbia deve essere dotata di adeguato arricchimento ambientale (rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista, in proporzione agli animali ospitati. È vietata la detenzione permanente in gabbia, garantendo loro un'area esterna ad essa dove possano espletare i loro comportamenti fisiologici, salvo per tutte quelle situazioni in cui sia potenzialmente a rischio l'incolumità dell'animale stesso.

Qualora si volesse predisporre un'area all'esterno dell'ambiente domestico, questa non dovrà essere posizionata in pieno sole o esposta a correnti d'aria, essere delimitata da un recinto sufficientemente alto, chiuso nella porzione superiore per la protezione dai predatori, e nella porzione inferiore una chiuso da rete interrata a sufficienza per evitare la fuga e allo stesso tempo garantire le necessità fisiologiche di scavare e ricerca del cibo.

Cavia (*Cavia aperea porcellus*):

La gabbia non deve presentare dimensioni inferiori ai 100 x 54 x 44 cm di altezza; lo spazio a disposizione deve essere proporzionato al numero di individui ospitati. Le dimensioni minime si riferiscono ad una gabbia in grado di alloggiare una sola coppia di cavie. Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente. Si dovrà altresì evitare un sovraffollamento degli individui detenuti: a tal fine, per ogni altro esemplare aggiunto, le dimensioni della gabbia dovranno essere aumentate di 1/3. È vietata la detenzione permanente in gabbia, garantendo loro un'area esterna ad essa dove possano espletare i loro comportamenti fisiologici, salvo per tutte quelle situazioni in cui sia potenzialmente a rischio l'incolumità dell'animale stesso. Qualora si volesse predisporre un'area all'esterno dell'ambiente domestico, questa non dovrà essere posizionata in pieno sole o esposta a correnti d'aria, essere delimitata da un recinto sufficientemente alto, chiuso nella porzione superiore per la protezione dai predatori, e nella porzione inferiore una chiuso da rete interrata a sufficienza per evitare la fuga e allo stesso tempo garantire le necessità fisiologiche di scavare e ricerca del cibo. La temperatura di gestione dovrà essere intorno ai 20-22°C. La gabbia deve essere dotata di adeguato arricchimento ambientale (rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista, in proporzione agli animali ospitati.

Cincillà (*Chinchilla lanigera*) e Degu (*Octodon degus*):

La gabbia, che deve svilupparsi in altezza, non deve presentare dimensioni inferiori ai 79 x 52 x 140 cm di altezza, e dotata di almeno due piani al suo interno; lo spazio a disposizione deve essere proporzionato al numero di individui ospitati. Le dimensioni minime si riferiscono ad una gabbia in grado di alloggiare da 2 a 4 individui di Cincilla o Degu. È vietata la detenzione permanente in gabbia, garantendo loro un'area esterna ad essa dove possano espletare i loro comportamenti fisiologici, salvo per tutte quelle situazioni in cui sia potenzialmente a rischio l'incolumità dell'animale stesso. Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente.

Temperatura di gestione dovrà essere intorno ai 20-22°C per i Cincillà, circa 20°C per i Degu. La gabbia deve essere dotata di adeguato arricchimento ambientale (rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista, in proporzione agli animali ospitati. Per la salute e cura del mantello, Degu e Cincillà necessitano di poter effettuare quotidianamente il "bagno di sabbia": a tale scopo si deve fornire un contenitore di adeguate dimensioni con sabbia specifica, escluse comunque quella di fiume o di mare.

Scoiattolo Giapponese (*Tamias sibiricus*) e Scoiattolo americano (*Tamias striatus*):

La gabbia non deve presentare dimensioni inferiori ai 95 x 63 x 120 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. Lo spazio a disposizione deve essere proporzionato al numero di individui ospitati. Le dimensioni minime si riferiscono ad una gabbia in grado di alloggiare una sola coppia. Per ogni altro esemplare aggiunto, le dimensioni della gabbia dovranno essere aumentate di 1/3.

La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione.

Gerbillo (*Meriones unguiculatus*) e Duprasi (*Pachyuromys duprasi*):

La gabbia non deve presentare dimensioni inferiori ai 70 x 37 x 51 cm di altezza (in alternativa 67 x 37 x 65 cm di altezza); lo spazio a disposizione deve essere proporzionato al numero di individui ospitati. Le dimensioni minime si riferiscono ad una gabbia in grado di alloggiare da 2 a 4 individui. Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente. Si dovrà altresì evitare un sovraffollamento degli individui detenuti: a tal fine, per ogni altro esemplare aggiunto, le dimensioni della gabbia dovranno essere aumentate di 1/3.

L'acqua deve essere sempre pulita e fresca, preferibilmente somministrata con beverino a goccia, per ridurre la contaminazione e l'insudiciamento della gabbia.

Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico (lettiere in carta prive di additivi chimici e profumi, fieno, paglia) e sostituito all'occorrenza. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. Questi animali devono avere a disposizione un contenitore di adeguate dimensioni contenente sabbia specifica, escluse comunque quella di fiume o di mare, tali da consentire quotidianamente il "bagno di sabbia".

Criceti: Criceto dorato (*Mesocricetus auratus*), Criceto siberiano (*Phodopus sungorus*), Criceto cinese (*Cricetulus griseus*), Criceto di roborovskii (*Phodopus roborovskii*), Criceto russo (*Phodopus campbelli*):

La gabbia, con sviluppo in orizzontale e sbarre verticali, non deve presentare dimensioni inferiori ai 70 x 37 x 51 cm di altezza (in alternativa 67 x 37 x 65 cm di altezza); lo spazio a disposizione deve essere proporzionato al numero di individui ospitati. Le dimensioni minime si riferiscono ad una gabbia in grado di alloggiare una sola coppia di criceti. Si deve tenere anche conto delle abitudini sociali delle differenti specie: alcune risultano infatti essere "di gruppo" (*Phodopus* spp.) altre solitarie (*Mesocricetus auratus*). Può essere prevista la presenza di più piani, collegati da tubi e/o rampe. Vietate le vasche in vetro o quelle con ventilazione inadeguata.

L'acqua deve essere sempre pulita e fresca, somministrata con beverino a goccia, per ridurre la contaminazione e l'insudiciamento della gabbia.

Il fondo della gabbia deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico (lettiere in carta prive di additivi chimici e profumi, fieno, paglia) e sostituito all'occorrenza. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. La ruota deve essere priva di sbarre ("piena") per evitare lesioni a zampe e/o code.

Topo (*Mus musculus*, *Apodemus*, *Minutoides*, Topo cinghiale):

La gabbia, con sviluppo in orizzontale e sbarre verticali, non deve presentare dimensioni inferiori ai 70 x 37 x 51 cm di altezza (in alternativa 67 x 37 x 65 cm di altezza). Lo spazio a disposizione deve essere proporzionato al numero di individui ospitati. Le dimensioni minime si riferiscono ad una gabbia in grado di alloggiare da 2 a 4 individui. Può essere prevista la presenza di più piani, collegati da tubi e/o rampe. Non risultano idonee vasche in vetro o con ventilazione inadeguata. Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente. L'acqua deve essere sempre pulita e fresca, somministrata con beverino a goccia, per ridurre la contaminazione e l'insudiciamento della gabbia. Temperatura di gestione ottimale intorno ai 24°C. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico (lettiere in carta prive di additivi chimici e profumi, fieno, paglia) e

sostituito all'occorrenza. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. La ruota deve essere priva di sbarre ("piena") per evitare lesioni a zampe e/o code.

Ratto (*Rattus norvegicus*):

La gabbia non deve presentare dimensioni inferiori ai 80 x 50 x 70 cm di altezza per una coppia di ratti; lo spazio a disposizione deve essere proporzionato al numero di individui ospitati. Le dimensioni minime si riferiscono ad una gabbia in grado di alloggiare da 2 a 4 individui. Si dovrà altresì evitare un sovraffollamento degli individui detenuti: a tal fine, per ogni altro esemplare aggiunto, le dimensioni della gabbia dovranno essere aumentate di 1/3. È vietata la detenzione permanente in gabbia, garantendo loro un'area esterna ad essa dove possano espletare i loro comportamenti fisiologici, fatta eccezione per tutte quelle situazioni in cui sia potenzialmente a rischio l'incolumità dell'animale stesso. Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente. L'acqua deve essere sempre pulita e fresca, somministrata con beverino a goccia, per ridurre la contaminazione e l'insudiciamento della gabbia. Il fondo della gabbia deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico (lettiere in carta prive di additivi chimici e profumi, fieno, paglia) e sostituito all'occorrenza. La gabbia dovrà essere dotata di adeguato arricchimento ambientale (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Furetto (*Mustela putorius furo*):

La gabbia non deve presentare dimensioni inferiori ai 80 x 75 x 86,5 cm di altezza per una coppia di furetti. Deve essere in materiale atossico, resistente, facilmente lavabile e a prova di fuga. La gabbia dovrà essere dotata di adeguato arricchimento ambientale (tunnel, ripari, nidi bui, ecc). Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio. Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico (lettiere in carta prive di additivi chimici e profumi, fieno, paglia) e sostituito all'occorrenza. Il proprietario deve attenersi a quelle che sono le indicazioni veterinarie inerenti alimentazione, gestione, eventuale sterilizzazione non chirurgica, vaccinazioni contro il cimurro (vaccinazione contro la rabbia se deve recarsi all'estero) e prevenzione della filariosi cardio-polmonare. Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente e costantemente chiusi in gabbia. L'acqua deve essere sempre pulita e fresca, preferibilmente somministrata con beverino a goccia, per ridurre la contaminazione e l'insudiciamento della gabbia. La temperatura di gestione non deve essere superiore ai 28°C. Se correttamente educato può essere condotto all'esterno dell'ambiente domestico dotato di pettorina.

Cane della prateria (*Cynomys ludovicianus*) e Citello (*Spermophilus citellus*):

Il recinto non deve presentare dimensioni inferiori a 1 x 2 x 1 cm di altezza, aumentate di 0,5 mq per individuo in più. Per evitare la fuga o cadute accidentali, deve essere predisposta ad una altezza di 50 cm una barriera antifuga lungo tutto il perimetro del recinto, come ad esempio una lastra di 50 cm di larghezza di plexiglass o altro materiale che non offra appiglio. Il fondo del recinto deve essere munito di rete per evitare che gli animali possano scavare: in alternativa si devono offrire tane e nascondigli sopraelevati facilmente ispezionabili in base alle necessità.

La lettiera (in fieno o altro materiale adeguato) deve essere abbondante, oltre ad un adeguato arricchimento ambientale (es. tane e tunnel in terracotta).

Erpestidi (manguste, suricati) e Viverridi (genette, civette, civette delle palme):

Per la detenzione di questi animali si richiama quanto dettato dall'art. 44, in materia di conoscenza da parte del detentore delle necessità per una gestione ottimale.

Aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere almeno due piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Chiroteri (non appartenenti alla fauna autoctona):

È vietata la detenzione di specie appartenenti alla famiglia dei Chiroteri, sia autoctoni che alloctoni, ad eccezione dei Centri di Recupero autorizzati.

RETTILI

Disposizioni generali:

- 1) I terrari/teche/terracquari devono essere in vetro o materiale facilmente lavabile, con almeno una parete in rete nel caso di Camaleonti.
- 2) In relazione alle necessità si deve provvedere a fornire un corretto arricchimento ambientale, inserendo rami, piante e posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per garantire la possibilità di arrampicarsi (specie arboricole e arrampicatrici) e tane/rifugio che consentano a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.
- 3) Deve essere previsto un sistema di riscaldamento (con lampade adeguatamente protette) e aperture per la ventilazione, che permettano di creare un gradiente termico all'interno del terrario, in modo da consentire un'adeguata termoregolazione. Le Lampade per l'illuminazione dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UV specifico ed essere poste ad una altezza dal punto di basking secondo le indicazioni del produttore e comunque ad una distanza tale da non ledere l'animale (ustioni, lesioni oculari).
- 4) Dovranno essere presenti contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente dai quali possano entrare ed uscire con facilità. L'acqua deve essere pulita e sempre a disposizione per le specie che a richiedono. Quando necessario, come nel caso di Tartarughe acquatiche, si deve ricorrere all'installazione di un filtro per la pulizia dell'acqua.
- 5) Per Pitoni e grossi Costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per le Anaconda) dell'area di base del terrario.

Ofidi:

I terrari devono avere dimensioni per il lato lungo tali da permettere all'animale di potersi distendere interamente per la sua lunghezza. Le dimensioni possono essere applicate per la stabulazione di 1-2 esemplari.

Il terrario non deve comunque presentare dimensioni inferiori a 60 x 40 x 50 cm di altezza (80cm di altezza per le specie arboricole). In relazione alla taglia dell'animale, devono essere previste le seguenti misure minime:

taglia piccola-media 100x50x60 cm (lunghezza serpente 100-200 cm)

taglia grande 150x80x70 cm (lunghezza serpente 300 cm)

taglia gigante 300x150x150 cm (lunghezza serpente 500 cm)

Sauri:

Camaleonti: Il terrario, sviluppato in verticale per le specie arboricole, non deve presentare dimensioni inferiori ai 60 x 40 x 100 cm di altezza, con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione. Per le specie terragnole in terrario non deve presentare dimensioni inferiori a 60 x 40 x 50 cm di altezza con lettiera in quantità tale da garantire l'affossamento

Genere Iguana: Il terrario non deve presentare dimensioni inferiori ai 60 x 40 x 50 cm di altezza nel caso di individui giovani.

Il terrario non deve presentare dimensioni inferiori ai 200 x 150 x 300 cm di altezza nel caso di individui adulti giunti a completo sviluppo.

Geco leopardino (*Eublepharis macularius*):

Il terrario non deve presentare dimensioni inferiori ai 60 x 40 x 50 cm di altezza.

Drago barbuto (*Pogona vitticeps*):

Il terrario non deve presentare dimensioni inferiori ai 60 x 40 x 50 cm di altezza nel caso di individui giovani. Il terrario non deve presentare dimensioni inferiori a 100 x 60 x 80 cm di altezza nel caso di individui adulti giunti a completo sviluppo.

Altri Sauri: in relazione alla specie si deve tenere conto di riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie, facendo riferimento ad un Medico Veterinario esperto del settore, che dovrà assegnare apposite prescrizioni scritte da esibire in caso di controlli da parte dei soggetti preposti.

Cheloni:

Testuggini terrestri: In relazione alle esigenze fisiologiche, si deve provvedere a realizzare la struttura per l'alloggio più idonea.

- Per le **specie autoctone** (che effettuano il letargo) deve essere prevista una sistemazione in ambiente esterno, in recinti le cui dimensioni non devono essere inferiori ai 2 m di lato per singolo individuo. Le recinzioni dovranno essere provviste di copertura in rete e rete interrata per limitare/evitare l'ingresso di predatori o la fuga degli animali. All'interno del recinto si deve provvedere al posizionamento di diversi rifugi e predisposte zone di ombra permanente in cui gli animali possano ripararsi dal sole. Premettendo che non si tratta di animali che richiedono obbligatoriamente relazioni sociali tra conspecifici, ad esclusione del periodo dell'accoppiamento, si deve tenere conto del numero massimo di esemplari e della ripartizione del numero di individui in base al sesso: il rapporto da prevedere è di 3 femmine e 1 maschio. Un sovraffollamento e/o un rapporto squilibrato tra i sessi può sfociare in aggressioni tra conspecifici;

- Per **specie tropicali o sub-tropicali** (che non effettuano il letargo), dovrà essere sempre garantito durante il periodo freddo e comunque sempre in quello invernale, un ricovero caldo ove ripararsi.

La dieta somministrata deve essere varia e bilanciata, prevedendo un corretto apporto di nutrienti (fibra, calcio, vitamine, acqua) in base a quelle che sono le necessità specie-specifiche.

Tartarughe acquatiche:

Il terracquario non deve presentare dimensioni inferiori ai 60 x 40 x 50 cm di altezza, con parte emersa facilmente accessibile e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. La parte sommersa deve presentare una profondità tale da consentire agevolmente il nuoto. L'acqua dovrà essere riscaldata, a mezzo di un termostato ad immersione o simili, e mantenuta ad una temperatura adeguata specie-specifica; le lampade per l'illuminazione, dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UV specifico ed essere poste ad una altezza dal punto di basking secondo le indicazioni del produttore e comunque ad una distanza tale da non ledere l'animale (ustioni, lesioni oculari).

Si deve provvedere alla pulizia dell'acqua mediante un sistema di filtrazione, proporzionato al volume di acqua e al numero di esemplari, o con cambi della stessa secondo necessità.

In relazione alle dimensioni della vasca, si deve limitare il sovraffollamento, considerato che alcune specie presentano elevata territorialità che può sfociare in aggressività intraspecifica; quindi ove lo spazio non lo permetta, devono essere gestite anche singolarmente.

La dieta somministrata deve essere varia e bilanciata, prevedendo un corretto apporto di nutrienti (fibra, calcio, vitamine, acqua) in base a quelle che sono le necessità specie-specifiche, e comunque non con l'esclusiva somministrazione di gamberetti secchi o alimenti pellettati.

ANFIBI Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

PESCI Negli acquari devono essere garantiti:

1)-un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei Pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia.

-un'altezza che non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%.

Per le Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm.
Per le Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm. In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.

2) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

3) Arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.

È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

INVERTEBRATI

È vietata la detenzione di specie appartenenti alla Classe degli Aracnidi, sia autoctoni che alloctoni, ad eccezione dei Centri di Recupero autorizzati.

Negozianti:

Patentino per la detenzione / commercializzazione di animali non convenzionali:

È fatto obbligo ai commercianti che intendano detenere e/o vendere in negozio e/o presso Fiere/Manifestazioni animali non convenzionali, la partecipazione a Corsi di aggiornamento. Tali Corsi, della durata di almeno 1 giorno, da organizzare presso strutture autorizzate (CRAS, strutture veterinarie, Ass. animaliste, ASL) e tenute da Medici Veterinari riconosciuti come esperti del settore, devono fornire le nozioni di base inerenti gestione ambientale e nutrizionale delle specie detenute. Al termine di tale Corsi viene rilasciata adeguata documentazione, sotto forma di Attestato o Patentino, da rinnovare ogni tre anni, come previsto negli allevamenti).

Norme minime di riferimento per esercizi commerciali per la detenzione / vendita di animali esotici:

All'interno della struttura deve essere predisposta una stanza di quarantena, isolata al pubblico e ad accesso controllato. Qui dovranno essere ospitati i nuovi individui in attesa di un controllo da parte del Servizio veterinario dell'Azienda USL, evitando sempre la promiscuità con individui malati.

All'interno dell'esercizio commerciale, i trattamenti medici/vaccinali/antiparassitari sono ad opera esclusiva di un Medico Veterinario che ne rilasci certificazione ufficiale. All'acquirente deve essere fornita documentazione dettagliata dei trattamenti effettuati completi di data, farmaco utilizzato, motivazione.

Materiale informativo:

Il venditore deve rilasciare, al momento dell'acquisto, materiale informativo che riporti in sintesi quelli che sono i fabbisogni etologici essenziali per garantire il benessere dell'animale. Queste schede devono essere esposte nei negozi e nelle fiere/manifestazioni, e potranno comunque essere reperite sul sito del Servizio veterinario dell'Azienda USL; la stesura delle stesse è a cura di un Medico Veterinario di comprovata esperienza nel settore degli animali non convenzionali. Le schede dovranno comprendere tra le altre informazioni note di tipo tassonomico (nome comune e nome scientifico), gestionale (dimensioni terrario, temperatura, umidità, tipo di riscaldamento e illuminazione), nutrizionale (tipo di dieta, quantità, frequenza), eventuale documentazione CITES quando necessaria, dimensioni dell'animale da adulto e longevità.

UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono. Il numero di individui ospitati deve essere congruo alle dimensioni della gabbia e/o voliera.

Si deve inoltre garantire:

a) che le gabbie e/o voliere siano strutturate e posizionate correttamente, rispecchiando quelle che sono le necessità fisiologiche ed etologiche della specie ospitata;

b) che gli individui all'interno della gabbia e/o voliera siano in numero proporzionato alle loro dimensioni e a quelle della gabbia/voliera stessa, predisponendo un numero di posatoi sufficienti e ad altezza adeguata; per una gabbia di cm 120 x 50 x 60 cm il numero non dovrà comunque essere superiore ai 10 individui, per Pappagalli di piccola taglia; il numero va ridotto a 5 per pappagalli di media taglia; per 1-2 pappagalli di taglia medio-grande e grande si deve predisporre una gabbia che presenti come dimensioni minime cm 80 x 50 x 60, e comunque in nessun caso la coda dell'animale più grande deve toccare il fondo della gabbia quando questi si trovi sul posatoio;

c) che le gabbie non debbano comunque in nessun caso presentare dimensioni inferiori ai 50 x 50 x 60 cm;

d) la somministrazione della corretta dieta (frutta, estrusi, miscela di semi, nettare) mediante un numero di mangiatoie ed abbeveratoi con acqua fresca e pulita, posizionati in modo tale

che tutti gli animali vi possano accedere con facilità. Si dovrà altresì evitare una sovralimentazione degli individui detenuti.

e) Arricchimento ambientale che comprenda la presenza di almeno una zona riparata in cui il Pappagallo possa sottrarsi alla vista del pubblico;

f) che il contatto con il pubblico sia impedito o ridotto da adeguate protezioni, apponendo opportuna cartellonista che vieti di disturbare e/o somministrare cibo agli animali;

g) un'adeguata pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno con disinfezione e detersione della strumentazione utilizzata per la gestione e pulizia delle medesime. Il fondo grigliato agevola la pulizia ed evita il contatto diretto con le feci.

È fatto divieto di:

a) Allevare e commercializzare individui "svezzati a mano", salvo che per ragioni mediche e/o forza maggiore: nel qual caso un Medico Veterinario deve redigere un Certificato che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale Certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri. Fanno eccezione Rapaci da falconeria, per i quali esistono disposizioni specifiche legate alla normativa vigente.

b) Esporre animali feriti e/o malati;

c) Esporre nelle vetrine dei negozi animali senza alcuna possibilità di sottrarsi alla vista dell'uomo o a fonti di luce, rumori o comunque molestie di altro genere e in spazi privi di arricchimenti ambientali.

d) Esporre animali con mutilazioni ai soli fini estetici, senza certificazione da parte di un Medico veterinario che ne giustifichi le motivazioni;

e) esporre in contiguità/promiscuità "animali preda" e "animali predatori";

f) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

g) Tenere volatili acquatici tipo Oche o Anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.

h) Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche: nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un Medico Veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione e la patologia. Tale Certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

i) mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal Medico Veterinario, il quale dovrà indicare la motivazione con la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione. Fanno eccezione Rapaci da falconeria, per i quali esistono disposizioni specifiche legate alla legislazione vigente.

l) i Rapaci devono essere ospitati in voliere di dimensioni adeguata da permettere il movimento dell'animale, in materiale resistente e facilmente lavabile. Devono presentare al loro interno blocchi o pertiche (rivestite con erba sintetica o altro materiale atraumatico). In voliera non è consentito l'utilizzo della lunga.

MAMMIFERI

Si deve garantire:

- un numero di individui all'interno della gabbia e/o recinto proporzionato alle loro dimensioni e a quelle della gabbia/recinto stesso;

- se non ospitati in un recinto, un'area esterna alla gabbia dove possano espletare i loro comportamenti fisiologici, salvo per tutte quelle situazioni in cui sia potenzialmente a rischio l'incolumità dell'animale stesso;

In particolare:

Per Lagomorfi, Cavie, Cincillà:

-un numero massimo di 5-10 individui di età inferiore a 6 mesi per gabbie di 119 x 59 x 47 cm di altezza. Per i Cincillà: 79 x 52 x 140 cm di altezza;

-un numero massimo di 2 individui di età superiore a 6 mesi per gabbie di 119 x 59 x 47 cm di altezza. Per i Cincillà: 79 x 52 x 140 cm di altezza;

-per un numero maggiore di esemplari, occorre aumentare proporzionalmente la dimensione della gabbia.

Per Ratti, Topi, altri piccoli Roditori:

-un numero massimo di 10 individui di età inferiore a 6 mesi, per gabbie di 67 x 37 x 65 cm di altezza;

-un numero massimo di 5 individui di età superiore a 6 mesi, per gabbie di 67 x 37 x 65 cm di altezza;

-per un numero maggiore di esemplari, occorre aumentare proporzionalmente la dimensione della gabbia.

Per Furetti:

- un numero massimo di 2 individui per gabbia di 80 x 75 x 86,5 cm di altezza;

- per un numero maggiore di esemplari, occorre aumentare proporzionalmente la dimensione della gabbia.

Dovranno inoltre essere garantiti:

- La presenza di acqua fresca e pulita con un numero di abbeveratoi a goccia, tale da consentire a tutti gli animali di poter accedere con facilità.

- La somministrazione della corretta dieta: per le specie che lo richiedono deve essere sempre a disposizione fieno (Lagomorfi, Cavie e Cincillà) e/o alimenti specifici (Furetto); in occasione di controlli da parte del Servizio veterinario dell'Azienda USL potrà essere richiesta la sostituzione del cibo presente se non idoneo;

- La presenza di rifugi e/o tane che permettano all'animale di sottrarsi alla vista dei visitatori;

- Gabbie coperte da teli o altro materiale oscurante per i 3/4 del loro volume complessivo, per animali notturni e/o crepuscolari;

- Che il contatto con il pubblico sia impedito o ridotto da adeguate protezioni, apponendo opportuna cartellonista che vieti di disturbare e/o somministrare cibo agli animali; la manipolazione degli individui deve essere limitata alle sole operazioni di trasferimento, pulizia e/o cessione e sotto la responsabilità diretta del negoziante stesso;

- Una adeguata pulizia delle gabbie, dei recinti, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di superfici che possano provocare danni all'animale stesso. È vietato altresì l'uso di gabbie con fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico (lettiere in carta prive di additivi chimici e profumi, fieno, paglia) e sostituito all'occorrenza.

È fatto divieto di:

- Esporre animali feriti e/o malati;

- Esporre animali con mutilazioni ai soli fini estetici, senza certificazione da parte di un Medico veterinario che ne giustifichi le motivazioni;

-Esporre in contiguità/promiscuità "animali preda" e "animali predatori".

-Sollevare e/o prendere gli animali (Lagomorfi) per le orecchie;

- Utilizzare gabbie/recinti di dimensioni ridotte di quelle prescritte, o chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro, salvo per le specie potenzialmente evasive e di dimensioni ridotte (topi e piccoli roditori);

Esporre animali in allattamento/non svezzati o comunque di età inferiore ai 2 mesi per Lagomorfi, Cavia, Cincilla, Furetto; a richiesta del Servizio Veterinario dell'Azienda USL o di un Medico Veterinario chiamato in qualità di esperto del settore, deve essere presentata documentazione attestante provenienza e data di nascita degli individui esposti.

RETTILI:

L'espositore deve garantire, durante tutto il corso della manifestazione:

Un numero di individui all'interno di terrari, recinti, vasche o altro contenitore congruo alle dimensioni della stessa:

Ofidi: le dimensioni dei contenitori/terrari devono permettere all'animale di potersi muovere agevolmente: una volta arrotondato deve coprire non oltre 1/4 della superficie complessiva;

Sauri: le dimensioni dei contenitori/terrari devono permettere all'animale di potersi muovere agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato lungo e non inferiore alla lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato corto;

Testuggini terrestri: le dimensioni dei contenitori/terrari/recinti devono permettere all'animale di potersi muovere agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore a 4 volte la lunghezza del carapace per il lato lungo e non inferiore al doppio della lunghezza del carapace per il lato corto; da aumentare in proporzione, per 2 o più soggetti nello stesso terrario.

Tartarughe acquatiche: le dimensioni di acquario/terracquario devono permettere all'animale di potersi muovere/nuotare agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore a 4 volte la lunghezza del carapace per il lato lungo e non inferiore al doppio della lunghezza del carapace per il lato corto. Deve essere garantita la presenza di una zona emersa di dimensioni tali da permettere l'accesso a tutti gli animali presenti. Dove necessario, si deve provvedere al riscaldamento dell'acqua alla temperatura ottimale per la specie ospitata.

Altre specie acquatiche: le dimensioni di acquario/terracquario devono permettere all'animale di potersi muovere/nuotare agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato lungo e non inferiore alla lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato corto; dove necessario si deve provvedere al riscaldamento dell'acqua alla temperatura ottimale per l'animale la specie ospitata.

Ogni contenitore deve riportare chiaramente le seguenti informazioni:

"Data di nascita, Data di cattura o la specifica, se nato in cattività, Sesso e Morph, Prezzo, Specie (nome comune e nome scientifico), Abitudini alimentari (carnivoro, insettivoro, erbivoro, onnivoro), Habitat di origine Dimensioni da adulto, Temperatura ottimale di gestione, CITES, Contatti del venditore (nome, cognome, email; dove necessario sito internet, altre info)";

- Il contenitore deve prevedere acqua pulita e fresca, salvo specie deserticole o secondo le esigenze specie-specifiche

- In relazione alle necessità si deve provvedere a fornire un corretto arricchimento ambientale, inserendo rami, piante e posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per garantire la possibilità di arrampicarsi (specie arboricole e arrampicatrici) e tane/rifugio che consentano a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;

- Deve essere previsto un sistema di riscaldamento (con lampade adeguatamente protette) e aperture per la ventilazione, che permettano di creare un gradiente termico all'interno del terrario, in modo da consentire un'adeguata termoregolazione. Le Lampade per l'illuminazione dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UV specifico ed essere poste ad una altezza dal punto di basking secondo le indicazioni del produttore e comunque ad una distanza tale da non ledere l'animale (ustioni, lesioni oculari).

- Che il contatto con il pubblico sia impedito o ridotto da adeguate protezioni, apponendo opportuna cartellonista che vieti di disturbare e/o somministrare cibo agli animali; la manipolazione degli individui deve essere limitata alle sole operazioni di trasferimento, pulizia e/o cessione e sotto la responsabilità diretta dell'espositore stesso;

- Una costante pulizia dei terrari, recinti, vasche o altro contenitore, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

È fatto divieto di:

- Esporre animali feriti e/o malati;

- Esporre animali con mutilazioni ai soli fini estetici, senza certificazione da parte di un Medico veterinario che ne giustifichi le motivazioni;

Porre animali in contenitori non adatti o che non rispettino le dimensioni minime prescritte;

Nel caso in cui l'Espositore non dovesse provvedere a rispondere a uno dei punti sopra elencati, potrà essere allontanato dalla Manifestazione stessa, ad insindacabile giudizio del Servizio Veterinario dell'Azienda USL o di un Medico Veterinario chiamato in qualità di esperto del settore.

Fiere e Manifestazioni di settore:

Per Fiera/Manifestazione si intende un evento di durata limitata, durante il quale svolgimento devono essere rispettate le seguenti indicazioni di comportamento e gestione degli animali. Non sono ammesse deroghe a tale Regolamento.

È fatto obbligo per l'organizzatore della Fiera/Manifestazione:

- Garantire, durante l'intero svolgimento della stessa, la presenza di un Medico Veterinario esperto del settore, che affianchi il Servizio Veterinario dell'Azienda USL nel corso di verifiche/sopralluoghi. Suo ruolo deve essere anche quello di garantire il rispetto delle norme a tutela del benessere animale e valutare/limitare eventuali situazioni di stress.
- Garantire, durante l'intero svolgimento della stessa, a tutti gli Espositori accesso ad acqua fresca e pulita e corrente elettrica secondo le loro necessità, come anche una adeguata temperatura ambientale in relazione alle specie ospitate, provvedendo al riscaldamento/raffreddamento dei locali che accolgono la Manifestazione; prevedere la presenza di una "camera calda controllata" per il ricovero notturno per gli animali che lo richiedono;
- Presentare, preventivamente allo svolgimento alla Fiera/Manifestazione, un Regolamento interno che integri le norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici nel caso specifico, con quelle riportate nel presente Regolamento;
- Prendere provvedimenti di allontanamento/esclusione degli Espositori ritenuti non idonei, ad insindacabile giudizio del Servizio Veterinario dell'Azienda USL o di un Medico Veterinario chiamato in qualità di esperto del settore;
- Organizzare la planimetria della Fiera/Manifestazione in relazione agli animali che saranno presenti, con chiara distinzione tra "zona volatili e rettili", "zona piccoli mammiferi", "zona predatori" (cani, gatti, furetti), con interposizione di una o più "zone filtro" (corridoi, oggettistica, piante...);
- Predisporre, tramite la collaborazione con un Medico Veterinario esperto del settore, materiale informativo inerente la gestione delle principali specie esposte, che deve accompagnare la vendita/cessione dell'animale;

Patentino per la detenzione/commercializzazione di animali non convenzionali:

Per l'accesso e partecipazione a Fiere e/o Manifestazioni è fatto obbligo ai commercianti il possesso di Attestazione e/o Patentino conseguito mediante partecipazione di appositi Corsi di aggiornamento. Tali Corsi, della durata di almeno 1 giorno, da organizzare presso strutture autorizzate (CRAS, Strutture veterinarie, Ass. animaliste, ASL) e tenute da Medici Veterinari riconosciuti come esperti del settore, devono fornire le nozioni di base inerenti gestione ambientale e nutrizionale delle specie detenute. Al termine di tale Corsi viene rilasciata adeguata documentazione, sotto forma di attestato o patentino, da rinnovare ogni tre anni.

Le eventuali violazioni contestate al detentore nel corso dei tre anni dovranno essere riportate nel patentino. Il rinnovo dello stesso è previsto esclusivamente qualora il commerciante non abbia commesso più di tre infrazioni nei tre anni, contestate dalla ASL di competenza.

Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici durante Fiere / Manifestazioni di settore:

Materiale informativo:

Valgono le stesse norme precedentemente descritte per gli Esercizi Commerciali.

UCCELLI:

L'espositore deve garantire, durante tutto il corso della Manifestazione:

- Un numero di individui all'interno della gabbia e/o voliera proporzionato alle loro dimensioni e a quelle della gabbia/voliera stessa predisponendo un numero di posatoi sufficienti e ad altezza adeguata; per una gabbia di 100 x 40 x 50 cm il numero non dovrà comunque essere superiore ai 10 individui, per Pappagalli di piccola taglia; il numero va ridotto a 5 per Pappagalli di media taglia; per 1-2 Pappagalli di taglia medio-grande e grande si deve predisporre una gabbia che presenti come dimensioni minime 50 x 50 x 60, e comunque in nessun caso la

coda dell'animale più grande deve toccare il fondo della gabbia quando questi si trovi sul posatoio;

- Le gabbie non devono comunque in nessun caso presentare dimensioni inferiori ai 50 x 40 x 60 cm;
- Mangiatoie ed abbeveratoi con acqua fresca e pulita, in quantità e posizione tali da permettere a tutti gli animali di poter accedere con facilità;
- Arricchimento ambientale che comprenda la presenza di almeno una zona riparata in cui il Pappagallo possa sottrarsi alla vista del pubblico;
- La somministrazione di dieta consistente in frutta, estrusi, miscela di semi, nettare; a discrezione del Medico Veterinario esperto del settore, potrà essere richiesta la sostituzione del cibo presente se non idoneo;
- Che il contatto con il pubblico sia impedito o ridotto da adeguate protezioni, apponendo opportuna cartellonista che vieti di disturbare e/o somministrare cibo agli animali; la manipolazione degli individui deve essere limitata alle sole operazioni di trasferimento, pulizia e/o cessione e sotto la responsabilità diretta dell'espositore stesso;
- Una adeguata pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno; il fondo grigliato agevola la pulizia ed evita il contatto diretto con le feci.

È fatto divieto di:

- Esporre animali feriti e/o malati;
- Esporre animali con mutilazioni ai soli fini estetici, senza certificazione da parte di un Medico veterinario che ne giustifichi le motivazioni;
- Esporre in contiguità/promiscuità "animali preda" e "animali predatori";
- Condurre in fiera, per esposizione e/o vendita, animali non svezzati (pulli); se presenti non devono essere posti alla vista del pubblico, si deve provvedere a mantenerli alloggiati in contenitori appropriati, in camera calda quando necessario; a richiesta del Servizio veterinario dell'Azienda USL o di un Medico Veterinario chiamato in qualità di esperto del settore, deve essere presentata documentazione attestante provenienza e data di nascita degli individui esposti;
- utilizzare gabbie tonde o di dimensioni ridotte di quelle prescritte;
- mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal Medico Veterinario, il quale dovrà indicare la motivazione con la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione. Fanno eccezione rapaci da Falconeria, per i quali esistono disposizioni specifiche legate alla legislazione vigente.
- Mantenere per tutta la durata della Manifestazione in esposizione e a diretto contatto con i visitatori Rapaci da falconeria; si deve garantire loro una zona distante dal pubblico in cui possano essere posti quando non impegnati in dimostrazioni di volo, e comunque per un tempo non inferiore alla metà della durata della Fiera/Manifestazione.

Se l'Espositore non dovesse provvedere a rispondere a uno dei punti sopra elencati, potrà essere allontanato dalla Manifestazione stessa, ad insindacabile giudizio del Servizio veterinario dell'Azienda USL o di un Medico Veterinario chiamato in qualità di esperto del settore.

MAMMIFERI:

L'espositore deve garantire, durante tutto il corso della Manifestazione:

- Un numero di individui all'interno della gabbia e/o recinto proporzionato alle loro dimensioni e a quelle della gabbia/recinto stesso;
- Per **Lagomorfi, Cavie, Cincillà:**

-un numero massimo 10 individui di età inferiore a 6 mesi per gabbie di 119 x 59 x 47 cm di altezza. Per i Cincillà: 79 x 52 x 140 cm di altezza;

-massimo 5 individui di età superiore a 6 mesi per gabbie di 119 x 59 x 47 cm di altezza. Per i cincillà: 79 x 52 x 140 cm di altezza;

-per un numero maggiore di esemplari aumentare proporzionalmente la dimensione della gabbia.

-Per **Ratti, Topi, altri piccoli Roditori:**

-massimo 10 individui di età inferiore a 6 mesi per gabbie di 67 x 37 x 65 cm di altezza;

-massimo 5 individui di età superiore a 6 mesi per gabbie di 67 x 37 x 65 cm di altezza

-per un numero maggiore di esemplari aumentare proporzionalmente la dimensione della gabbia.

Per **Furetti:**

massimo 2 individui per gabbia di 67 x 37 x 65 cm di altezza;

per un numero maggiore di esemplari aumentare proporzionalmente la dimensione della gabbia.

La presenza di acqua fresca e pulita con un numero di abbeveratoi a goccia, in quantità e posizione tali da permettere a tutti gli animali di poter accedere con facilità.

Per le specie che lo richiedono, deve essere sempre a disposizione fieno (Lagomorfi, Cavie e Cincillà) e/o alimenti specifici (Furetto);

La somministrazione della corretta dieta: a discrezione del Medico Veterinario esperto del settore potrà essere richiesta la sostituzione del cibo presente se non idoneo;

La presenza di rifugi e/o tane che permettano all'animale di sottrarsi alla vista dei visitatori;

Per animali notturni e/o crepuscolari, gabbie coperte da teli o altro materiale oscurante per i 3/4 del loro volume complessivo;

-Che il contatto con il pubblico sia impedito o ridotto da adeguate protezioni, apponendo opportuna cartellonista che vieti di disturbare e/o somministrare cibo agli animali; la manipolazione degli individui deve essere limitata alle sole operazioni di trasferimento, pulizia e/o cessione e sotto la responsabilità diretta dell'espositore stesso;

-Una costante pulizia delle gabbie, dei recinti, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.

È fatto divieto di:

- Esporre animali feriti e/o malati; - Esporre animali con mutilazioni ai soli fini estetici, senza certificazione da parte di un Medico veterinario che ne giustifichi le motivazioni;

- Esporre in contiguità/promiscuità "animali preda" e "animali predatori".

- Sollevare e/o prendere gli animali (lagomorfi) per le orecchie;

- Utilizzare gabbie/recinti di dimensioni ridotte di quelle prescritte;

- Condurre in fiera animali in allattamento/non svezzati o comunque di età inferiore ai 2 mesi appartenenti a Coniglio, Cavia, Cincilla, Furetto; a richiesta del Servizio Veterinario dell'Azienda USL o di un Medico Veterinario chiamato in qualità di esperto del settore, deve essere presentata Documentazione attestante provenienza e data di nascita degli individui esposti.

Nel caso in cui l'Espositore non dovesse provvedere a rispondere a uno dei punti sopra elencati, potrà essere allontanato dalla Manifestazione stessa, ad insindacabile giudizio del Servizio veterinario dell'Azienda USL o di un Medico Veterinario chiamato in qualità di esperto del settore.

RETTILI:

L'espositore deve garantire, durante tutto il corso della Manifestazione:

- Un numero di individui all'interno di terrari, recinti, vasche o altro contenitore congruo alle dimensioni della stessa:

Ofidi: le dimensioni dei contenitori/terrari devono permettere all'animale di potersi muovere agevolmente: una volta arrotolato deve coprire non oltre 1/4 della superficie complessiva;

Sauri: le dimensioni dei contenitori/terrari devono permettere all'animale di potersi muovere agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato lungo e non inferiore alla lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato corto;

Testuggini terrestri: le dimensioni dei contenitori/terrari/recinti devono permettere all'animale di potersi muovere agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore a 4 volte la lunghezza del carapace per il lato lungo e non inferiore al doppio della lunghezza del carapace per il lato corto;

Tartarughe acquatiche: le dimensioni di acquario/terracquario devono permettere all'animale di potersi muovere/nuotare agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore a 4 volte la lunghezza del carapace per il lato lungo e non inferiore al doppio della lunghezza del carapace per il lato corto. Deve essere garantita la presenza di una zona emersa di dimensioni sufficienti a garantirne l'accesso a tutti gli animali presenti. Dove necessario si deve provvedere al riscaldamento dell'acqua alla temperatura ottimale per la specie ospitata.

Altre specie acquatiche: le dimensioni di acquario/terracquario devono permettere all'animale di potersi muovere/nuotare agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato lungo e non inferiore alla lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato corto; dove necessario si deve provvedere al riscaldamento dell'acqua alla temperatura ottimale per l'animale la specie ospitata.

Ogni contenitore deve riportare chiaramente le seguenti informazioni: "*Data di nascita, Data di cattura o la specifica, se nato in cattività, Sesso e Morph, Prezzo, Specie (nome comune e nome scientifico), Abitudini alimentari (carnivoro, insettivoro, erbivoro, onnivoro), Habitat di origine Dimensioni da adulto, Temperatura ottimale di gestione, CITES, Contatti del venditore (nome, cognome, email; dove necessario sito internet, altre info)*"

Presenza di acqua pulita e fresca, salvo specie deserticole o secondo le esigenze specie-specifiche;

In relazione alle necessità si deve provvedere a fornire un corretto arricchimento ambientale, inserendo rami, piante e posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per garantire la possibilità di arrampicarsi (specie arboricole e arrampicatrici) e tane/rifugio che consentano a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;

Deve essere previsto un sistema di riscaldamento (con lampade adeguatamente protette) e aperture per la ventilazione, che permettano di creare un gradiente termico all'interno del terrario, in modo da consentire un'adeguata termoregolazione. Le Lampade per l'illuminazione dovranno garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UV specifico ed essere poste ad una altezza dal punto di basking secondo le indicazioni del produttore e comunque ad una distanza tale da non ledere l'animale (ustioni, lesioni oculari).

Che il contatto con il pubblico sia impedito o ridotto da adeguate protezioni, apponendo opportuna cartellonista che vieti di disturbare e/o somministrare cibo agli animali; la manipolazione degli individui deve essere limitata alle sole operazioni di trasferimento, pulizia e/o cessione e sotto la responsabilità diretta dell'espositore stesso;

Una adeguata pulizia dei terrari, recinti, vasche o altro contenitore, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

È fatto divieto di:

- Esporre animali feriti e/o malati;
- Esporre animali con mutilazioni ai soli fini estetici, senza certificazione da parte di un Medico veterinario che ne giustifichi le motivazioni;
- Porre gli animali in contenitori non adatti o che non rispettino le dimensioni minime prescritte;

Nel caso in cui l'Espositore non dovesse provvedere a rispondere a uno dei punti sopra elencati, potrà essere allontanato dalla Manifestazione stessa, ad insindacabile giudizio del Servizio

Veterinario dell'Azienda USL o di un Medico Veterinario chiamato in qualità di esperto del settore.

SCHEDA RIASSUNTIVA MISURE PRIVATI

PSITTACIFORMI:

Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente. Si dovrà altresì evitare un sovraffollamento degli individui detenuti.

Specie	n. esemplari	Dimensioni minime (cm)
Cocorita o Ondulato (<i>Melopsittacus undulatus</i>)	2	60 x 50 x 40 h
Inseparabile (<i>Agapornis spp.</i>)	2	60 x 50 x 40 h
Calopsitta (<i>Nymphicus hollandicus</i>)	2	80 x 50 x 50 h
Taglia media/grande: Cenerino (), Amazzone (), Cacatua (), Ara ()		Profondità e altezza pari al doppio dell'apertura alare Lunghezza pari al quadruplo

PASSERIFORMI:

Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente. Si dovrà altresì evitare un sovraffollamento degli individui detenuti.

Specie	n. esemplari	Dimensioni minime (cm)
Canarini ed Esotici domestici (Diamante mandarino, Diamante di Gould, Passero del Giappone,	2	60 x 50 x 40 h

Padda)		
Specie più attive	2	120 x 40 x 50h

RAPACI:

Possiamo a grandi linee distinguere rapaci notturni (Allocco, Gufo reale, Civetta, Assiolo, Barbagianni) e diurni (Falco pellegrino, Gheppio, Lodolaio, Falco lunario e loro ibridi; Poiana di Harris, Astore, Sparviere, Falco pescatore).

Le voliere e falconiere differiscono per dimensioni e caratteristiche in relazione alla specie ospitata, all'attitudine dell'animale e dalla tecnica di allevamento; devono presentare comunque dimensioni sufficienti (dimensioni ideali di 1,5 x 2 x 2 m di altezza per singolo individuo).

MAMMIFERI:

Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente. Si dovrà altresì evitare un sovraffollamento degli individui detenuti.

Specie	n. esemplari	Dimensioni minime (cm)
Coniglio (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	2	100 x 54 x 44 h l'altezza deve permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso
Cavia (<i>Cavia aperea porcellus</i>)	2	100 x 54 x 44 h
Cincillà (<i>Chinchilla lanigera</i>) e degu (<i>Octodon degus</i>)	2-4	79 x 52 x 140 h
Scoiattolo Giapponese (<i>Tamias sibiricus</i>) e scoiattolo americano (<i>Tamias striatus</i>)	2	95 x 63 x 120 h
Gerbillone (<i>Meriones unguiculatus</i>) e duprasi (<i>Pachyuromys duprasi</i>)	2-4	70 x 37 x 51 h 67 x 37 x 65 h
Criceto siberiano (<i>Phodopus sungorus</i>), criceto cinese (<i>Cricetulus griseus</i>), criceto di roborovskii (<i>Phodopus roborovskii</i>), criceto russo (<i>Phodopus campbelli</i>)	2	70 x 37 x 51 h 67 x 37 x 65 h

Criceto dorato (<i>Mesocricetus auratus</i>)	1	70 x 37 x 51 h 67 x 37 x 65 h
Topo (<i>Mus musculus</i> , <i>Apodemus</i> , <i>Minutoides</i> , topo cinghiale)	2-4	70 x 37 x 51 h 67 x 37 x 65 h
Ratto (<i>Rattus norvegicus</i>)	2-4	80 x 50 x 70 h
Furetto (<i>Mustela putorius furo</i>)	2	80 x 75 x 86,5 h
Cane della prateria (<i>Cynomys ludovicianus</i>) e citello (<i>Spermophilus citellus</i>)		100 x 200 x 100 h aumentare di 0,5 mq per ogni individuo in più
<i>Erpestidi</i> (manguste , suricati) e <i>Viverridi</i> (genette , civette , civette delle palme)		Aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più
Chiroterri (non appartenenti alla fauna autoctona)		E' vietata la detenzione di specie appartenenti alla famiglia dei Chiroterri, sia autoctoni che alloctoni, ad eccezione dei Centri di Recupero autorizzati.

RETTILI:

OFIDI		
Specie	n. esemplari	Dimensioni minime (cm)
I terrari devono avere dimensioni per il lato lungo tali da permettere all'animale di potersi distendere interamente per la sua lunghezza.	1-2	60 x 40 x 50 h (80 h per le specie arboricole)
Taglia piccola- media (lunghezza serpente 100- 200 cm)		100 x 50 x 60 h
Taglia grande (lunghezza serpente 300 cm)		150 x 80 x 70 h
Taglia gigante (lunghezza serpente 500 cm)		300 x 150 x 150 h
SAURI		
Specie	n. esemplari	Dimensioni minime (cm)

Camaleonti	1-2	60 x 40 x 100 h (specie arboricole) 60 x 40 x 50 h (specie terragnole)
Iguana	1	60 x 40 x 50 h (individui giovani) 200 x 150 x 300 h (individui adulti giunti a completo sviluppo)
Geco leopardino (<i>Eublepharis macularius</i>)	1-2	60 x 40 x 50 h
Drago barbuto (<i>Pogona vitticeps</i>)	1-2	60 x 40 x 50 h (individui giovani) 100 x 60 x 80 h (individui adulti giunti a completo sviluppo)
Altri sauri	In relazione alla specie si deve tenere conto di riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie, facendo riferimento ad un Medico Veterinario esperto del settore.	

CHELONI		
Specie	n. esemplari	Dimensioni minime (cm)
Testuggini terrestri autoctone (effettuano letargo)	1M 3F	deve essere privilegiata una sistemazione in ambiente esterno, in recinti le cui dimensioni non devono essere inferiori ai 200 cm per lato per singolo individuo
Testuggini terrestri tropicali o sub-tropicali (non effettuano letargo)	1M 3F	in relazione a quella che è la loro "temperatura ottimale", devono essere gestite in maniera diversificata durante il corso dell'anno, in recinti le cui dimensioni non devono essere inferiori ai 200 cm per lato per singolo individuo
Tartarughe acquatiche	1	60 x 40 x 50 h

SCHEDA RIASSUNTIVA MISURE NEGOZIANTI

UCCELLI:

Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente. Si dovrà altresì evitare un sovraffollamento degli individui detenuti e predisporre un numero di posatoi sufficienti e ad altezza adeguata.

Specie	n. esemplari	Dimensioni minime (cm)
Taglia piccola: Cocorita o Ondulato <i>(Melopsittacus undulatus)</i> , Inseparabile <i>(Agapornis spp.)</i> , Canarini ed Esotici domestici (Diamante mandarino, Diamante di Gould, Passero del Giappone, Padra)	10	120 x 50 x 60 h
Taglia media: Calopsitta <i>(Nymphicus hollandicus)</i>	5	120 x 50 x 60 h
Taglia media/grande: Cenerino () , Amazzone () , Cacatua () , Ara ()	1-2	80 x 50 x 60 h In nessun caso la coda dell'animale più grande deve toccare il fondo della gabbia quando questi si trovi sul posatoio

Le gabbie non devono comunque in nessun caso presentare dimensioni inferiori ai 50x50x60h

MAMMIFERI:

Considerando la natura sociale di questi animali, è vietato detenerli singolarmente. Si dovrà altresì evitare un sovraffollamento degli individui detenuti

Specie	n. esemplari	Dimensioni minime (cm)
Coniglio (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	5-10 individui di età inferiore a 6 mesi	119 x 59 x 47
	2 individui di età superiore a 6 mesi	
Cavia (<i>Cavia aperea porcellus</i>)	5-10 individui di età inferiore a 6 mesi	119 x 59 x 47
	2 individui di età superiore a 6 mesi	
Cincillà (<i>Chinchilla lanigera</i>) e degu (<i>Octodon degus</i>)	5-10 individui di età inferiore a 6 mesi	79 x 52 x 140
	2 individui di età superiore a 6 mesi	
Ratto (<i>Rattus norvegicus</i>), Topo (<i>Mus musculus</i> , <i>Apodemus</i> , <i>Minutoides</i> , topo cinghiale), Criceto dorato (<i>Mesocricetus auratus</i>), Criceto siberiano (<i>Phodopus sungorus</i>), criceto cinese (<i>Cricetulus griseus</i>), criceto di roborovskii (<i>Phodopus roborovskii</i>), criceto russo	10 individui di età inferiore a 6 mesi 5 individui di età superiore a 6 mesi	67 x 37 x 65 h

(<i>Phodopus campbelli</i>), Gerbillo (<i>Meriones unguiculatus</i>) e duprasi (<i>Pachyuromys duprasi</i>)		
Furetto (<i>Mustela putorius furo</i>)	2	80 x 75 x 86,5 h
Cane della prateria (<i>Cynomys ludovicianus</i>) e citello (<i>Spermophilus citellus</i>)		100 x 200 x 100 h aumentare di 0,5 mq per ogni individuo in più
Scoiattolo Giapponese (<i>Tamias sibiricus</i>) e scoiattolo americano (<i>Tamias striatus</i>)	2	95 x 63 x 120 h

RETTILI:

Specie	n. esemplari	Dimensioni minime (cm)
Ofidi	1	le dimensioni dei contenitori/terrari devono permettere all'animale di potersi muovere agevolmente: una volta arrotolato deve coprire non oltre 1/4 della superficie complessiva
Sauri	1	le dimensioni dei contenitori/terrari devono permettere all'animale di potersi muovere agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato lungo e non inferiore alla lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato corto

Testuggini	1	le dimensioni dei contenitori/terrari/recinti devono permettere all'animale di potersi muovere agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore a 4 volte la lunghezza del carapace per il lato lungo e non inferiore al doppio della lunghezza del carapace per il lato corto
Tartarughe acquatiche	1	le dimensioni di acquario/terracquario devono permettere all'animale di potersi muovere/ nuotare agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore a 4 volte la lunghezza del carapace per il lato lungo e non inferiore al doppio della lunghezza del carapace per il lato corto. Deve essere garantita la presenza di una zona emersa di dimensioni sufficienti a garantirne l'accesso a tutti gli animali presenti. Dove necessario si deve provvedere al riscaldamento dell'acqua alla temperatura ottimale per la specie ospitata.
Altre specie acquatiche	1	le dimensioni di acquario/terracquario devono permettere all'animale di potersi muovere/ nuotare agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato lungo e non inferiore alla lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato corto; dove necessario si deve provvedere al riscaldamento dell'acqua alla temperatura ottimale per l'animale la specie ospitata

SCHEDA RIASSUNTIVA MISURE FIERE E MANIFESTAZIONI DI SETTORE

UCCELLI:

L'espositore deve garantire, durante tutto il corso della manifestazione, un numero di individui all'interno della gabbia e/o voliera proporzionato alle loro dimensioni e a quelle della gabbia/voliera stessa predisponendo un numero di posatoi sufficienti e ad altezza adeguata.

Specie	n. esemplari	Dimensioni minime (cm)
Taglia piccola: Cocorita o Ondulato (<i>Melopsittacus undulatus</i>), Inseparabile (<i>Agapornis spp.</i>), Canarini ed Esotici domestici (Diamante mandarino, Diamante di Gould, Passero del Giappone, Padda)	10	100 x 40 x 50 h
Taglia media: Calopsitta (<i>Nymphicus hollandicus</i>)	5	
Taglia media/grande: Cenerino (), Amazzona (), Cacatua (), Ara ()	1-2	50 x 50 x 60 h In nessun caso la coda dell'animale più grande deve toccare il fondo della gabbia quando questi si trovi sul posatoio
Le gabbie non devono comunque in nessun caso presentare dimensioni inferiori ai 50 x 40 x 60 h		

MAMMIFERI:

L'espositore deve garantire, durante tutto il corso della manifestazione: un numero di individui all'interno della gabbia e/o recinto proporzionato alle loro dimensioni e a quelle della gabbia/recinto stesso.

Specie	n. esemplari	Dimensioni minime (cm)
Coniglio (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	5-10 individui di età inferiore a 6 mesi	119 x 59 x 47

	5 individui di età superiore a 6 mesi	
Cavia (<i>Cavia aperea porcellus</i>)	5-10 individui di età inferiore a 6 mesi	119 x 59 x 47
	5 individui di età superiore a 6 mesi	
Cincillà (<i>Chinchilla lanigera</i>) e degu (<i>Octodon degus</i>)	5-10 individui di età inferiore a 6 mesi	79 x 52 x 140
	5 individui di età superiore a 6 mesi	
Ratto (<i>Rattus norvegicus</i>), Topo (<i>Mus musculus</i> , <i>Apodemus</i> , <i>Minutoides</i> , topo cinghiale), Criceto dorato (<i>Mesocricetus auratus</i>), Criceto siberiano (<i>Phodopus sungorus</i>), criceto cinese (<i>Cricetulus griseus</i>), criceto di roborovskii (<i>Phodopus roborovskii</i>), criceto russo (<i>Phodopus campbelli</i>), Gerbillo (<i>Meriones unguiculatus</i>) e duprasi (<i>Pachyuromys duprasi</i>)	10 individui di età inferiore a 6 mesi	67 x 37 x 65 h
	5 individui di età superiore a 6 mesi	
Furetto (<i>Mustela putorius furo</i>)	2	80 x 75 x 86,5 h
Cane della prateria (<i>Cynomys ludovicianus</i>) e citello (<i>Spermophilus citellus</i>)		100 x 200 x 100 h aumentare di 0,5 mq per ogni individuo in più

Scoiattolo Giapponese (<i>Tamias sibiricus</i>) e scoiattolo americano (<i>Tamias striatus</i>)	2	95 x 63 x 120 h
--	---	-----------------

RETTILI: L'espositore deve garantire, durante tutto il corso della manifestazione: un numero di individui all'interno di terrari, recinti, vasche o altro contenitore congruo alle dimensioni della stessa.

specie	n. esemplari	Dimensioni minime (cm)
Ofidi	1	le dimensioni dei contenitori/terrari devono permettere all'animale di potersi muovere agevolmente: una volta arrotolato deve coprire non oltre 1/4 della superficie complessiva
Sauri	1	le dimensioni dei contenitori/terrari devono permettere all'animale di potersi muovere agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato lungo e non inferiore alla lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato corto
Testuggini	1	le dimensioni dei contenitori/terrari/recinti devono permettere all'animale di potersi muovere agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore a 4 volte la lunghezza del carapace per il lato lungo e non inferiore al doppio della lunghezza del carapace per il lato corto

Tartarughe acquatiche	1	<p>le dimensioni di acquario/terracquario devono permettere all'animale di potersi muovere/ nuotare agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore a 4 volte la lunghezza del carapace per il lato lungo e non inferiore al doppio della lunghezza del carapace per il lato corto. Deve essere garantita la presenza di una zona emersa di dimensioni sufficienti a garantire l'accesso a tutti gli animali presenti. Dove necessario si deve provvedere al riscaldamento dell'acqua alla temperatura ottimale per la specie ospitata.</p>
Altre specie acquatiche	1	<p>le dimensioni di acquario/terracquario devono permettere all'animale di potersi muovere/ nuotare agevolmente: la dimensione minima non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato lungo e non inferiore alla lunghezza del corpo dell'animale (dalla testa alla cloaca) per il lato corto; dove necessario si deve provvedere al riscaldamento dell'acqua alla temperatura ottimale per l'animale la specie ospitata</p>

ALLEGATO B

Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre itineranti e criteri generali per la detenzione degli animali nei medesimi.

1) I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo. Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo. Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto. Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

2. Per ulteriori disposizioni concernenti la materia in epigrafe indicata si rinvia, nelle more dell'adozione dello specifico Decreto Legislativo attuativo di cui all' art. 2 comma 4 della L. 22 novembre 2017 n. 175 "Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia", alle *Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti* emanate in data 19 aprile 2006 dalla Commissione *Scientifica CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora* (Convezione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d'estinzione) con prot. DPN/10/2006/11106.